

Regio decreto 19 luglio 1907, n. 631, che approva il regolamento relativo al trasferimento di fondi tra Casse ordinarie di risparmio d'Italia e di Francia (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduta la convenzione addizionale stabilita tra il nostro Governo ed il Governo della Repubblica francese per il trasferimento di depositi fra le Casse ordinarie di risparmio dei due paesi, firmato il 20 gennaio 1906 in Parigi dai plenipotenziari delle due parti contraenti;

Veduti gli accordi intervenuti tra le rispettive Amministrazioni perchè sia regolato in maniera conforme il servizio dipendente dalla convenzione predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, d'accordo con i Ministri segretari di Stato per gli affari esteri e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento composto di dieci articoli, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, il 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

E. COCCO-ORTU.
TITTONI.
SCHANZER.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

(1) *V. Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1907, n. 222.

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

Stati Uniti del Brasile.

Nel Bollettino dell'emigrazione n. 7 del 1904 fu pubblicato il decreto del Governo federale del Brasile 5 gennaio 1904, n. 1150, che promulgava la legge con la quale sono dichiarati privilegiati i crediti dei lavoratori agricoli per il pagamento dei loro salari. Riproduciamo qui appresso il testo della legge 29 dicembre 1906, che revoca l'ultima parte dell'articolo 1 della legge del 1904, ed il regolamento 27 marzo 1907 per l'applicazione della stessa legge.

La nuova legge federale del 1906 accorda ai crediti dei coloni il privilegio sui beni mobili ed immobili del proprietario, oltrechè sul prodotto della raccolta a cui essi avranno concorso col loro lavoro.

Agli atti suaccennati facciamo seguire il regolamento emanato nell'aprile 1907 dal Governo federale e concernente il servizio di popolamento del suolo nazionale, e la legge del 27 dicembre 1906 sull'immigrazione e la colonizzazione nello Stato di San Paolo.

Le principali disposizioni contenute nel regolamento federale del 1907 circa il servizio di popolamento del suolo brasiliano sono le seguenti:

Il Governo federale costituirà, sia per conto proprio, sia per mezzo di imprese o di privati, nuclei coloniali, che saranno ceduti, sotto l'osservanza di speciali condizioni, agli immigranti stranieri di età inferiore a 60 anni.

Ai termini del regolamento in parola, per nucleo coloniale s'intende la riunione di più lotti di fertile terreno, misurati e delimitati, provvisti di acqua potabile e di strade ed aventi tutte le condizioni necessarie per lo sviluppo del lavoro agricolo e per lo stabilimento di immigranti agricoltori.

I lotti di terreno destinati alla colonizzazione saranno divisi in

urbani e rurali; i primi, non eccedenti i 3000 metri quadrati, saranno destinati a formare il futuro centro di popolazione e non si potranno acquistare che mediante pagamento immediato del prezzo; i secondi, invece, saranno ceduti agli agricoltori con famiglia, i quali, mediante pagamenti rateali, potranno divenirne proprietari effettivi. Ciascuno di tali lotti sarà fornito di una casa, per l'emigrante e per la sua famiglia; a coloro che preferissero di costruire la casa per conto proprio, i lotti saranno ceduti senza abitazione e nel frattempo sarà concesso gratuitamente l'alloggio provvisorio. Agli immigranti nuovi arrivati saranno forniti a titolo gratuito sementi e strumenti di lavoro; e così pure saranno loro somministrate gratuitamente assistenza medica e medicine.

Morendo il capo di famiglia al cui nome venne rilasciato il titolo provvisorio e definitivo di proprietà del lotto di terreno, questo passerà alle stesse condizioni agli eredi o ai legatari. Qualsiasi debito contratto col nucleo dal capo di famiglia che cessò di vivere lasciando la vedova ed orfani, sarà considerato come estinto, eccettuato quello proveniente dall'acquisto del lotto a credito.

L'introduzione degli immigranti per conto del Governo federale sarà effettuato dalle Compagnie di navigazione o da armatori debitamente autorizzati dal Governo federale, previa l'osservanza di determinate condizioni.

Il Governo federale concederà pure il rimpatrio agli immigranti agricoltori introdotti per conto del Governo federale, qualora abbiano risieduto almeno uno o due anni nel Brasile e si trovino nelle condizioni prevedute negli articoli 127 e seguenti del regolamento.

Con decreto 21 dicembre 1907 furono emanate dal Governo federale le istruzioni per il servizio di fondazione dei nuclei coloniali e per lo stabilimento degli immigranti per conto del Governo federale, in conformità del decreto 19 aprile 1907, n. 6455.

Da queste istruzioni si rileva che il Governo brasiliano, avendo ancora da compiere tutte le operazioni necessarie per il dissodamento del suolo, per la fabbricazione delle case coloniche e per la divisione dei terreni, non sarà in grado se non in un periodo

di tempo non ancora determinato, di assegnare agli immigranti i lotti di cui potranno un giorno divenire proprietari.

La legge emanata nel dicembre 1906 dal Governo dello Stato di San Paolo provvede con nuove norme ai servizi di immigrazione e colonizzazione e nello stesso tempo riunisce in un testo unico tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti emanati finora sulla materia.

In questa legge paulistana è dato uno sviluppo preponderante alla parte concernente l'istituzione e l'ordinamento dei nuclei coloniali, allo scopo di ottenere che i lavoratori agricoli si stabiliscano nel paese in qualità di piccoli proprietari.

Con decreto n. 1458, in data 10 aprile 1907, fu, infine, approvato il regolamento per l'esecuzione della legge n. 1045 C, del 27 dicembre 1906, sull'immigrazione e la colonizzazione nello Stato di San Paolo.

Legge 29 dicembre 1906, n. 1607, che abroga l'ultima parte dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1904, n. 1150, relativa al privilegio dei crediti dei lavoratori agricoli (1).

Art. 1. È soppressa l'ultima parte dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1904, n. 1150, relativa al privilegio dei crediti dei lavoratori agricoli. I loro salari saranno pagati sul prodotto del raccolto, a cui avranno concorso col loro lavoro, con preferenza su qualsiasi altro credito.

Art. 2. La presente legge non pregiudica i privilegi che risultano dai

(1) Riproduciamo qui appresso la legge 5 gennaio 1904, n. 1150:

“ Art. 1. Il credito costituito dai salari dei lavoratori agricoli è privilegiato e dovrà essere pagato sul prodotto della raccolta a cui avranno concorso col loro lavoro. Esso avrà la priorità su tutti gli altri crediti, eccettuati quelli garantiti da ipoteca o da pegno agrario.

“ Art. 2. Questo privilegio si applica all'ammontare del credito rappresentato dalla differenza che risulta, in favore del lavoratore, dal regolamento dei conti fatto insieme col suo padrone sopra *quadernetti (caderneta)*, in cui sono iscritti, sotto le loro date rispettive, i debiti e i crediti. In caso di contestazione nel regolamento dei conti, è ammesso, oltre ai *quadernetti*, ogni altro mezzo di prova.

“ Art. 3. Per esigere il credito in conformità degli articoli precedenti, il lavoratore avrà diritto di valersi dell'azione sommaria e del sequestro.

“ La presente legge non ha effetto retroattivo ..

contratti in vigore portanti ipoteca e pegno agricolo e comprende solamente i debiti contratti posteriormente alla sua data.

Art. 3. È applicabile ai quadernetti (*cadernetas*), di cui tratta l'art. 2 della legge 5 gennaio 1904, n. 1150, il disposto dell'art. 3 della legge 23 agosto 1892, n. 79.

Art. 4. Sono abrogate le disposizioni contrarie.

Regolamento 27 marzo 1907, n. 6437, per l'applicazione della legge sui crediti privilegiati dei coloni nel Brasile.

Art. 1. — È privilegiato il credito proveniente dai salari spettanti ai lavoratori agricoli, in modo che dev' essere pagato, a preferenza di qualunque altro, col prodotto del raccolto (*safrá*), a cui essi abbiano concorso col loro lavoro.

§ 1. — Questo privilegio è limitato al raccolto dell'anno agricolo, cosicchè, se il prodotto di questo sarà insufficiente per il saldo dei crediti per salari, il lavoratore sarà, per la parte rimanente, semplice creditore chirografario.

§ 2. — Sono considerati operai agricoltori i giornalieri, coloni, appaltatori, fattori, carrettieri, macchinisti, fuochisti e gli altri lavoratori delle tenute rurali.

Art. 2. — Detto privilegio è assicurato all'agricoltore per l'ammontare dei salari a lui dovuti, quale risulta dalla " caderneta ", che tiene in sue mani.

§ 1. — Il credito per salari resta pienamente provato per mezzo della " caderneta ", nella quale le partite di debito e credito saranno registrate in ordine cronologico, a cominciare dall'apertura del conto. La " caderneta ", stessa sarà numerata in ogni pagina e sottoscritta dal proprietario o da un suo rappresentante o preposto, oppure dall'affittuario o conduttore della tenuta rurale.

§ 2. — La scritturazione della " caderneta ", dovrà esser chiusa mensilmente con la dichiarazione del saldo di debito o credito fatta e debitamente firmata dal proprietario, o da una delle persone sopra citate, e di detto saldo si farà menzione nei registri di contabilità relativi all'immobile.

§ 3. — In caso di divergenza nel regolamento dei conti, sarà ammesso, oltre la " caderneta ", qualunque altro mezzo legale di prova.

Art. 3. — All'operaio agricoltore spetta l'azione sommaria per l'esazione dei crediti preveduti in questo regolamento, qualunque sia il loro valore;

occorrendo, potrà pure a sua garanzia procedere a sequestro o arresto preventivo, e in tal caso sarà sufficiente la " caderneta „ a provare l'esistenza del credito, purchè essa abbia i requisiti di cui nell'articolo precedente. Per ogni altro provvedimento si osserveranno le norme delle leggi vigenti.

Art. 4. — In concorso di più creditori, sarà preferito l'operaio agricoltore, purchè presenti, come titolo di credito, la " caderneta „ avente i requisiti già menzionati.

Art. 5. — La " caderneta „, come documento legale, avrà valore contro i terzi dalla data del riconoscimento della firma apposta sotto la dichiarazione del saldo, o dalla data di registrazione di un notaio, da quella di presentazione in giudizio o in pubblici uffici, o di decesso del firmatario, ai termini dell'articolo 3 del decreto 23 agosto 1892, n. 79.

§ unico. — I pubblici ufficiali, destinati ad autenticare scritte e firme, sono obbligati ad eseguire gratuitamente tale autenticazione sulle " cadernetas „ che verranno loro presentate.

Art. 6. — Le disposizioni della legge 29 dicembre 1906, n. 167, si applicano soltanto ai debiti per salari contratti dopo questa data, e il privilegio assicurato agli agricoltori non si riferisce ai contratti di ipoteca o pegno agricolo già in vigore e debitamente trascritti e iscritti fino a quella data.

Art. 7. — I contravventori alle disposizioni dei paragrafi 1° e 2° dell'articolo 2 saranno soggetti alla multa da 50 a 200 *milreis*, imposta, previo procedimento sommario, dal Giudice di Diritto del Municipio, contro la decisione del quale sarà ammesso un unico ricorso.

Art. 8. — Tutte le " cadernetas „ dovranno contenere la riproduzione esatta del presente regolamento.

Art. 9. — Sono abrogate le disposizioni contrarie.

**Decreto 19 aprile 1907, n. 6455, che approva le norme
per il servizio del popolamento del suolo nazionale.**

Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, valendosi della facoltà conferitagli con l'*alineas* b del n. XIII dell'articolo 35 della legge 30 dicembre 1906, n. 1617, decreta:

Art. unico. Sono approvate le seguenti norme per il servizio del popolamento del suolo nazionale, firmate dal ministro di Stato per l'industria, la viabilità e le opere pubbliche.

TITOLO I.

Capitolo unico.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1. — Il servizio del popolamento del suolo nazionale sarà promosso dal Governo della Repubblica mediante accordi coi Governi degli Stati federali, con imprese di navigazione fluviale, compagnie ferroviarie od altre società o con privati, sotto l'osservanza delle garanzie necessarie e in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 2. — Saranno ricevuti come immigranti gli stranieri di età inferiore a 60 anni, i quali non siano affetti da malattie contagiose, non esercitino professioni illecite, non siano riconosciuti come delinquenti, mendicanti, vagabondi, pazzi o invalidi e sbarchino nei porti nazionali con biglietto di terza classe, pagato dal Governo federale, dagli Stati, o da terzi; e quelli che, trovandosi nelle identiche condizioni e avendo pagato del proprio biglietto, desiderino di godere degli stessi favori concessi ai nuovi arrivati.

Le persone di età superiore a 60 anni e gli inabili al lavoro saranno ammessi soltanto quando siano accompagnati dalle loro famiglie o quando vengano per unirsi ad esse, purchè di esse faccia parte un individuo valido per ogni invalido, o per uno o anche due individui di età superiore a 60 anni.

Art. 3. — Agli immigranti che si stabiliranno in qualsiasi punto della Repubblica e si dedicheranno a qualunque ramo dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, o di un'arte od occupazione utile, saranno garantiti: il pieno esercizio della loro attività; intera libertà di lavoro, purchè non arrechi pregiudizio alla sicurezza, alla salute ed alla moralità pubblica; libertà di credenze e di culto, e, infine, il godimento di tutti i diritti civili accordati ai cittadini brasiliani dalla Costituzione e dalle leggi in vigore.

Art. 4. — Il Governo della Repubblica dirige o favorisce, di comune accordo con gli Stati e indipendentemente dall'azione identica di questi, l'introduzione e il collocamento degl'immigranti che intendano di stabilirsi come proprietari del suolo; protegge e guida gl'immigranti spontanei che abbisognino di aiuti per la loro prima installazione; e, solo in casi eccezionali, può introdurre, a sue spese, immigranti che si propongano di lavorare senza l'obbligo di acquistare i terreni dove vanno a risiedere.

TITOLO II.

Della colonizzazione.

CAPITOLO I.

DEI NUCLEI COLONIALI E DELLA LORO FONDAZIONE.

Art. 5. — Per nucleo coloniale, agli effetti del presente decreto, s'intende la riunione di lotti, misurati e divisi con limiti precisi, di terre scelte, fertili e adatte all'agricoltura o all'industria pastorizia, in buone condizioni di salubrità, con abbondanza di acqua potabile pei diversi bisogni della popolazione; ogni lotto dovrà avere un'area sufficiente per lo svolgimento del lavoro dell'acquirente. Il nucleo coloniale dovrà avere strade atte a permettere trasporti comodi e facili, trovarsi in favorevole situazione economica ed essere preparato pel collocamento di immigranti in qualità di proprietari.

Art. 6. — La fondazione dei nuclei coloniali potrà essere promossa:

1° dal Governo della Repubblica col concorso dei Governi degli Stati

2° dai Governi degli Stati, con o senza il concorso del Governo della Repubblica;

3° da compagnie ferroviarie o di navigazione fluviale, da imprese, da società o da privati, con o senza il concorso del Governo della Repubblica o di quello degli Stati.

Paragrafo unico. — Il Governo della Repubblica potrà intervenire nella fondazione dei nuclei coloniali promossa da compagnie ferroviarie o di navigazione fluviale, da imprese, da società o da privati, anche quando i loro fondatori non godano benefici o sovvenzioni ufficiali, ogni qualvolta stimerà necessario di prendere dei provvedimenti per regolare il servizio o reprimere abusi.

CAPITOLO II.

DEI NUCLEI COLONIALI FONDATI DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.

Art. 7. — La fondazione dei nuclei coloniali, sotto la diretta amministrazione del Governo della Repubblica e il concorso dello Stato interessato, avrà luogo a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto e specialmente delle seguenti:

1° Il Governo della Repubblica sceglierà la località e provvederà alla formazione del nucleo.

2° Se le terre sono libere o di proprietà di uno degli Stati federati, il Governo federale entrerà in accordo col rispettivo Governo affine di ottenere la cessione dell'area occorrente per la formazione del nucleo coloniale.

In tal caso, lo Stato contribuirà alla spesa per la delimitazione delle terre a' termini della propria legislazione e permetterà che siano fatti i lavori preparatori e definitivi: studi preliminari per la migliore ripartizione in lotti e per il tracciato delle linee di comunicazione interna ed esterna; misurazione e delimitazione dei lotti rurali; opere di risanamento, quando siano necessarie; costruzione di case, strade e sentieri; preparazione, in ogni lotto rurale, del terreno destinato alle prime colture; organizzazione della sede del nucleo, e, nel caso convenisse, dei rispettivi lotti urbani; collocamento degli immigranti.

3° Non appena misurati e delimitati i lotti, secondo la disposizione antecedente, la cessione degli stessi lotti al Governo federale sarà considerata effettiva, con la clausola implicita che i lotti saranno venduti agli immigranti od utilizzati a profitto del nucleo.

4° Se i terreni sono di proprietà privata, saranno acquistati amichevolmente, per compera o convenzione, o saranno espropriati dallo Stato, spettando al Governo federale i lavori preparatori e definitivi a' termini dell'alinea 2°.

5° Lo Stato fornirà gratuitamente agli immigranti gli utensili e le sementi come contributo alla loro prima installazione; il Governo federale potrà conceder loro eguali agevolazioni, oltre gli altri vantaggi assicurati dal presente regolamento.

6° Se il Governo dello Stato volesse fondare, presso la sede del nucleo, poderi sperimentali e dimostrativi, gli sarà riservata l'area all'uopo necessaria, e concesso un contributo pecuniario fissato dalla legge, in conformità del progetto e del bilancio preventivamente approvati.

Art. 8. — Il Governo dello Stato può concedere qualsiasi sovvenzione agli immigranti, indipendentemente da quelle che abbiano ottenuto dal Governo della Repubblica, e istituire premi di incoraggiamento.

Art. 9. — I titoli provvisori e definitivi di proprietà dei lotti saranno rilasciati dai funzionari federali all'uopo incaricati.

Art. 10. — Il prodotto della vendita dei lotti apparterrà al Governo della Repubblica, salvo il caso di convenzione coi proprietari di terre private, che, per contratto, si siano obbligati a permettere la fondazione del nucleo e la vendita dei lotti, mediante restituzione della somma pattuita e prestabilita per la cessione dei terreni e delle migliorie introdottevi.

Art. 11. — La riscossione del debito degli immigranti, proveniente dalla vendita dei lotti e delle case, e delle sovvenzioni che non siano gratuite, sarà fatta dal Governo della Repubblica.

Art. 12. — La scelta delle località per i nuclei coloniali sarà fatta previo lo studio della regione e dopo un attento esame da parte dell'Amministrazione.

Art. 13. — Per l'impianto dei nuclei coloniali saranno preferite quelle località riconosciute salubri, che soddisfino alle esigenze previste nell'articolo 5 e riuniscano i seguenti requisiti:

1° attitudine conveniente e terreni adattabili a molteplici colture;

2° situazione sul margine od in prossimità di strade ferrate, in esercizio od in costruzione, di vie fluviali con navigazione a vapore, presso centri popolati, affinchè i proprietari dei lotti possano vendere con profitto i prodotti del loro lavoro;

3° abbondanza di acque correnti, perenni e potabili, che bastino agli usi degli occupanti dei lotti e agli altri lavori agricoli ed industriali;

4° configurazione topografica e condizioni di suolo che consentano l'applicazione di processi agricoli meccanici;

5° esistenza di foreste sul luogo o nelle vicinanze, che favoriscano le condizioni climatiche e la produttività della regione, e assicurino il legname per le costruzioni e per gli altri lavori nelle colonie;

6° area sufficiente per poter estendere il nucleo, di guisa che i discendenti diretti dei primi immigranti ivi stabiliti, i membri delle loro famiglie, o persone di loro conoscenza, residenti all'estero, possano, nel caso in cui costituiscano nuove famiglie, o siano da essi chiamati, venir a risiedere come proprietari di terre nello stesso nucleo o nei dintorni.

Art. 14. — Scelta la località per l'impianto del nucleo, si formeranno senza ritardo il piano generale e il bilancio preventivo dei lavori; in seguito si divideranno esattamente i terreni in lotti; si eseguiranno poscia tutte le opere necessarie, intese a rimuovere quanto possa essere nocivo alla salute pubblica; si studierà, si proporrà e si preparerà una rete regolare di strade e sentieri di comunicazione, secondo le date istruzioni.

Art. 15. — Ove esistano corsi d'acqua, si inizieranno, qualora ve ne sia la convenienza, i lavori di rilevamento mediante il goniometro; si planteranno picchetti, le cui cime rimangano rasenti al suolo; i picchetti dovranno essere segnati con apposite targhe di rame colle indicazioni e la numerazione d'uso, affinchè sia agevolato il successivo tracciato delle linee divisorie dei lotti progettati.

Formata la pianta idrografica, si progetterà in base a questa il piano di distribuzione delle terre in lotti, e poscia si eseguirà il rispettivo tracciato sul terreno.

Art. 16. — Ove non esistano corsi di acqua e non sia necessario di farne il rilevamento, la divisione delle terre in lotti sarà preceduta da un diligente esame delle condizioni locali.

Art. 17. — I lotti saranno metodicamente numerati e le loro linee divisorie seguiranno esattamente, purchè non vi sieno inconvenienti, le direzioni dal nord al sud e dall'est all'ovest.

Art. 18. — Se la situazione e l'importanza del nucleo esigono la formazione di una sede centrale di popolazione, sarà a questo fine riservata un'area sufficiente, ben situata, nella parte più piana della zona, purchè in essa non manchino le condizioni di salubrità necessarie nei centri popolati. La preparazione dei terreni, le costruzioni e le opere indispensabili saranno eseguite in conformità del progetto.

La sede sarà il punto di convergenza delle principali strade del nucleo.

Art. 19. — In ogni nucleo si lasceranno disponibili i lotti per l'erezione di edifici scolastici, poderi sperimentali di coltura di vegetali che possano adattarsi alle terre della zona, campi modelli, servizi industriali ed altri scopi.

Art. 20. — I lotti saranno classificati in rurali ed urbani.

§ 1. — Lotti rurali saranno quelli destinati all'agricoltura e all'allevamento del bestiame, con aree sufficienti per il lavoro dei coloni che li acquistano.

§ 2. — In generale l'area di ogni lotto rurale non dovrà oltrepassare i 25 ettari, se il nucleo è collocato sul margine o in prossimità d'una ferrovia o d'un fiume navigabile a vapore. Negli altri casi potranno avere l'estensione di 50 ettari.

§ 3. — Lotti urbani saranno quelli della sede centrale del nucleo, destinati a formare il futuro agglomeramento di popolazione, ed avranno la fronte rivolta verso le vie e le piazze.

§ 4. — L'area d'ogni lotto urbano non dovrà eccedere i 3000 metri quadrati, eccettuato il caso in cui sia destinata a fini speciali.

Art. 21. — Normalmente in ogni lotto rurale sarà costruita una casa in buone condizioni igieniche, per la residenza dell'emigrante e della sua famiglia, e sarà preparato pure il terreno per le prime colture, che devono esser fatte dall'acquirente.

§ 1. — Per quegli immigranti che preferiscano di costruirsi la casa per proprio conto e a loro piacimento, potranno essere riservati lotti senza case.

§ 2. — Nel caso di cui nel paragrafo precedente, potrà essere concesso gratuitamente all'acquirente del lotto e alla sua famiglia l'alloggio

provvisorio, fino a quando non sia costruita la casa e per un termine non eccedente un anno.

Art. 22. — I lotti rurali saranno venduti mediante pagamento a vista o a rate; nel primo caso sarà rilasciato ai coloni acquirenti un titolo definitivo di proprietà, e nel secondo caso un titolo provvisorio, che sarà sostituito da quello definitivo non appena terminati i pagamenti.

§ 1. — Il compratore del lotto con la condizione del pagamento a rate avrà facoltà di estinguere spontaneamente il debito, in tutto od in parte, prima del termine stabilito, in qualsiasi tempo, affine di affrettare la consegna del titolo definitivo di proprietà.

§ 2. — Nel caso previsto dal paragrafo precedente, il compratore godrà dei vantaggi indicati nel § 2 dell'articolo 40.

Art. 23. — I lotti urbani saranno venduti soltanto dietro pagamento immediato del prezzo rispettivo.

Art. 24. — I lotti saranno venduti a prezzo modico, preventivamente stabilito e variabile secondo l'area e la situazione.

Art. 25. — Al prezzo dei lotti nei quali vi sia la casa, sarà aggiunto il valore venale della stessa.

Art. 26. — Agli agricoltori con famiglia i lotti rurali potranno essere venduti a credito.

Art. 27. — L'agricoltore che non si trovasse nelle condizioni volute dall'articolo 26, potrà avere un lotto rurale soltanto dietro pagamento immediato.

Art. 28. — All'immigrante con famiglia sarà consentito di acquistare un nuovo lotto ogniqualvolta abbia ottenuto il titolo definitivo del primo. Quando però la famiglia si componga di cinque persone atte al lavoro, o l'immigrante abbia dato grande sviluppo alle colture nel primo lotto, e lo abbia migliorato, gli sarà data la preferenza per la compra, anche a termine, di un secondo lotto attiguo al primo.

Art. 29. — All'immigrante straniero, che sia agricoltore, risieda nel paese da due anni, e contragga matrimonio con una brasiliana o con la figlia di un nativo brasiliano, o all'agricoltore nazionale che si sposi con una straniera arrivata nel Brasile da due anni in qualità di immigrante, sarà concesso un lotto di terreno con titolo provvisorio, che sarà sostituito con quello definitivo di proprietà, senza onere di sorta per la coppia coniugale, se questa abbia, durante il primo anno a partire dalla data del titolo provvisorio, convissuto in buona armonia e sviluppata la coltura del lotto con animo di continuarla.

Art. 30. — All'immigrante straniero o nazionale che si trovi nelle condizioni prevedute nell'articolo precedente e desideri acquistare un lotto a

titolo definitivo subito dopo il matrimonio, il lotto sarà venduto per la metà del prezzo convenuto.

Art. 31. — Nel titolo provvisorio rilasciato all'immigrante dovranno essere indicati il prezzo totale del lotto e le principali condizioni richieste per ottenere il titolo definitivo.

Art. 32. — I lotti, i cui titoli definitivi siano stati rilasciati agli immigranti che nulla devono al nucleo, saranno di proprietà assoluta dei loro acquirenti.

Art. 33. — Fino a quando l'occupante del lotto sarà in debito col nucleo, non potrà, senza la previa autorizzazione scritta della direzione del nucleo, vendere, ipotecare, trasferire, affittare, dare in enfiteusi, permutare o alienare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, il lotto stesso, nè la casa, nè le miglorie.

Art. 34. — Gli immigranti saranno trasportati gratuitamente fino al nucleo.

Art. 35. — Agli immigranti nuovi arrivati nel nucleo saranno forniti gratuitamente sementi e strumenti di lavoro, cioè: zappe, pale, zapponi, scuri e falci.

Art. 36. — Entro il termine di sei mesi a partire dalla data del loro arrivo nel nucleo e fino alla raccolta ed alla vendita dei prodotti, gli immigranti venuti dall'estero e ivi stabiliti come proprietari, riceveranno, in caso di bisogno, una sovvenzione pel mantenimento loro e della loro famiglia.

Art. 37. — Durante il termine di un anno da computarsi come allo articolo precedente, sarà prestata gratuitamente a tutti gli immigranti l'assistenza medica e farmaceutica. Questa concessione potrà avere una più lunga durata, se l'amministrazione del nucleo lo giudichi opportuno.

Art. 38. — Nei nuclei coloniali saranno stabiliti magazzini o depositi di generi alimentari e altri generi di prima necessità per garantire l'approvvigionamento della popolazione; tali generi saranno venduti a prezzi modici, e gli immigranti saranno pienamente liberi di acquistare tali generi per proprio conto ovunque loro piaccia.

Art. 39. — Nel primo anno della loro residenza, o per più lungo tempo se così stabilisse il Governo, sarà agevolato, agl'immigranti che lo desiderassero, l'acquisto o l'affitto degli strumenti e delle macchine agricole, degli animali e dei veicoli che fossero necessari alla coltivazione dei lotti, alle bonifiche e al trasporto dei prodotti.

Art. 40. — Il prezzo dei lotti, con o senza casa, quando siano comprati a termine, come pure qualsiasi contribuzione, quando non costituisca remunerazione di lavoro o non sia considerata come gratuita, saranno re-

gistrati nella quadernetta consegnata al debitore, compilata in forma di conto corrente e formeranno il debito degli immigranti, che sarà messo a carico del capo di famiglia. Questi dovrà incominciare ad ammortizzarlo in rate annuali, od al più tardi alla fine del secondo anno di sua residenza, dalla cui data, in mancanza di pagamento, si computerà l'interesse di mora in ragione del 3 per cento all'anno sulle rate scadute.

§ 1. — Quando il nucleo si trova sul margine o in prossimità di strade ferrate, o di fiumi con navigazione a vapore, la dilazione per l'ammortizzamento sarà di 5 anni a partire dal primo giorno del terzo anno di residenza dell'immigrante; in caso contrario o quando il Governo lo ritenga opportuno, la dilazione sarà protratta di 8 anni nelle stesse condizioni.

§ 2. — L'immigrante che pagherà i suoi debiti anticipatamente, avrà diritto ad un abbuono, calcolato in ragione del 12 per cento all'anno sulle rate da pagare.

§ 3. — L'immigrante che pagherà la somma corrispondente al valore del lotto, riceverà immediatamente il titolo definitivo di proprietà del medesimo, quantunque non sia estinto qualche altro debito contratto per avventura con l'amministrazione del nucleo.

Art. 41. — In caso di morte del capo di famiglia al cui nome era stato rilasciato il titolo provvisorio o definitivo di proprietà, il lotto passerà agli eredi od ai legatari alle stesse condizioni in cui era anteriormente posseduto.

§ unico - Se il nucleo non fosse ancora emancipato, la trasmissione sarà fatta in via amministrativa, mediante ordine ufficiale, senza intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 42. — Qualsiasi debito che avesse per avventura contratto col nucleo il capo di famiglia che sia morto lasciando vedova ed orfani, sarà considerato come estinto, salvo quello proveniente dalla compera del lotto a rate.

Art. 43. — Se il lotto fu acquistato a rate e l'acquirente venisse a morire dopo aver pagate almeno tre rate, la vedova e gli orfani saranno esonerati dal pagamento delle altre rate non scadute, e sarà loro rilasciato il titolo definitivo di proprietà.

Art. 44. — Il governo manterrà scuole gratuite per l'insegnamento primario e farà organizzare esposizioni e fiere di prodotti agricoli ed industriali, ogni qualvolta ciò convenga, nei nuclei coloniali.

Art. 45. — Saranno istituiti premi di emulazione per quelli fra i produttori che maggiormente si distinguano nelle esposizioni o in qualsiasi altro modo.

Art. 46. — Nei nuclei destinati a stranieri, non si potrà vendere ai nazionali che un numero di lotti inferiore al 10 % di quelli che essi occu-

pano. Tuttavia, quando in un nucleo la quantità dei lotti posseduti da stranieri sia di 300 o più, sarà costituita, se si reputerà conveniente, una sezione contigua ai lotti, per agricoltori nazionali.

Art. 47. — Negli Stati o nelle zone dove non esistono colonie antiche o nuclei coloniali di agricoltori stranieri, il Governo federale potrà adottare provvedimenti eccezionali, ogni qualvolta ciò sia indispensabile, per garantire la formazione del primo nucleo in condizioni propizie al suo sviluppo, il quale servirà di centro d'attrazione per lo stabilimento di un crescente numero di immigranti.

Art. 48. — Con speciali istruzioni saranno regolati i servizi e i lavori di ciascun nucleo, tenendo conto delle circostanze peculiari dei luoghi e delle necessità occorrenti.

Art. 49. — L'emancipazione dei nuclei coloniali sarà decretata dal Governo non appena cessi la necessità di aiutare gli immigranti stabiliti.

CAPITOLO III

DEI NUCLEI FONDATI DAGLI STATI D'ACCORDO COL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.

Art. 50. — Il Governo della Repubblica potrà effettuare l'introduzione d'immigranti, che, sotto il patrocinio degli Stati, dovessero stabilirsi come proprietari in nuclei che i rispettivi Governi deliberino di fondare di propria iniziativa e per proprio conto, o mediante contratti con proprietari di terre, a condizione che sieno riconosciute la situazione favorevole dei nuclei, la bontà delle condizioni igieniche, l'ottima qualità delle terre e la normalità dei lavori di adattamento necessari a tal fine.

Art. 51. — Agli Stati che intendono di fondare nuclei coloniali sotto la loro diretta amministrazione, saranno concesse sovvenzioni da parte del Governo della Repubblica, in conformità dell'articolo seguente e in proporzione dei fondi disponibili in bilancio.

Art. 52. — La fondazione dei nuclei coloniali sotto l'amministrazione diretta dello Stato col concorso del Governo della Repubblica sarà subordinata alle condizioni previste nel presente capitolo e specialmente alle seguenti:

1° Il Governo dello Stato sceglierà la località che giudicherà favorevole in quanto alla salubrità, alla coltivazione, produzione, sicurezza, facilità di comunicazioni ed economia dei trasporti, sottoponendo la scelta, insieme col piano generale del nucleo, compreso il tipo delle case e tutte le altre indicazioni necessarie, all'approvazione del Governo federale, per gli effetti del concorso che questo debba prestare.

2° Approvati la scelta e il piano su accennati, lo Stato farà eseguire i lavori preparatori e definitivi.

3° Compiute le opere necessarie, in modo da assicurare il trasporto comodo e la buona collocazione degli immigranti e delle loro famiglie in lotti perfettamente misurati e delimitati, in conformità del piano approvato, il Governo della Repubblica promuoverà a proprie spese la venuta di essi perchè siano collocati per conto dello Stato, al quale è riservato il diritto di scelta degli immigranti, che sarà fatta per mezzo di speciali commissari.

4° Tutte le spese inerenti ai servizi del nucleo saranno a carico dello Stato.

5° Lo Stato riceverà dal Governo federale un contributo corrispondente al 25 % dell'importo delle spese effettive da esso incontrate per la fondazione del nucleo; questo contributo non potrà oltrepassare gli 800 *milreis* per ogni famiglia straniera stabilita.

I contributi che il Governo della Repubblica pagherà al Governo dello Stato sono tre:

a) il primo, non superiore a 250 *milreis* per ogni casa del tipo accettato dal Governo federale, che sia stata costruita in un lotto rurale;

b) il secondo, anch'esso non eccedente i 250 *milreis*, non appena l'immigrante e la sua famiglia abbiano preso possesso del lotto ed abbiano ricevuto il titolo provvisorio o definitivo di proprietà dello stesso;

c) il terzo, finalmente, per una somma non superiore ai 300 *milreis* conformemente all'estimo fatto dal funzionario federale a tal uopo designato, quando siano decorsi sei mesi dacchè l'immigrante e la sua famiglia si sono stabiliti nel lotto.

Art. 53. — Nei nuclei sussidiati dal Governo federale la proporzione dei lotti destinati ai nazionali non dovrà eccedere il 10 % di quelli riservati agli agricoltori stranieri.

Il contributo del Governo federale per lo stabilimento di ogni famiglia di coloni nazionali non potrà superare 500 *milreis* in rate, secondo gli alinea *a* e *b* del n. 5 dell'articolo antecedente; però, il contributo stesso non potrà essere pagato se non quando la percentuale delle famiglie straniere abbia raggiunto la proporzione sopra indicata.

§ unico. — Ciascuno Stato potrà, senza il concorso del Governo federale, formare, col numero di lotti che crede opportuno, sezioni contigue destinate ad agricoltori nazionali.

Art. 54. — I titoli di proprietà dei lotti saranno rilasciati da funzionari dello Stato, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 55. — Allo Stato spetterà il 75 % del prodotto della vendita dei

lotti, salvi i patti esistenti coi proprietari delle terre vendute agli immigranti o coloni; il 25 % spetterà al Governo federale a titolo di rimborso per i contributi accordati.

Art. 56. — Qualsiasi debito contratto dagli immigranti con l'Amministrazione del nucleo potrà essere riscosso soltanto dallo Stato.

Art. 57. — I nuclei fondati dagli Stati col concorso del Governo federale saranno subordinati al regime adottato per i nuclei federali.

Art. 58. — Accertata l'utilità della costruzione di una ferrovia economica per collegare le terre destinate alla colonizzazione, od i nuclei coloniali, con stazioni ferroviarie, centri di consumo, porti marittimi o fluviali, il Governo federale potrà contribuire alle spese di costruzione mediante una sovvenzione, da pagarsi in una sola volta, in ragione di 6 *milreis* per ogni chilometro aperto al traffico.

In un contratto preliminare saranno stabilite le condizioni da osservarsi, così quelle di carattere tecnico, come quelle relative ai pagamenti, agli indennizzi di sussidi concessi, all'estensione massima dei medesimi, e qualsiasi altra condizione.

CAPITOLO IV.

COLONIZZAZIONE PER CONTO DI IMPRESE DI VIABILITÀ.

Art. 59. — Il popolamento delle terre poste sul margine o in prossimità di strade in costruzione o in esercizio, come pure di quelle situate presso fiumi navigabili a vapore, dovrà essere assunto ed eseguito dalle rispettive imprese, indipendentemente da qualsiasi iniziativa del Governo federale o degli Stati, di associazioni o di privati.

Art. 60. — Per impresa di viabilità o semplicemente impresa devesi intendere, per gli effetti del presente capitolo, qualsiasi ente singolo o collettivo che abbia a suo carico la costruzione e l'esercizio d'una ferrovia, o d'una strada rotabile, o d'un servizio di navigazione, in forza di contratti definitivi col Governo federale o con gli Stati.

Art. 61. — Il popolamento si effettuerà mediante lo stabilimento di famiglie di emigranti, assuefatti a lavori agricoli o pratici dell'industria dell'allevamento del bestiame, come proprietari di lotti regolarmente misurati e delimitati, situati sul margine o entro la zona di 20 chilometri, per ogni lato dell'asse della strada o del *thalweg* del fiume navigabile, formando nuclei o linee coloniali.

Art. 62. — Le imprese di viabilità che desiderino di godere dei contributi e delle agevolazioni indicati in questo capitolo, dovranno osser-

vare le disposizioni del presente decreto ed ottenere la previa autorizzazione ufficiale, che il Governo concederà, quando convenga, entro i limiti dei fondi disponibili in bilancio.

Art. 63. — La scelta delle località più appropriate per la formazione di nuclei e linee coloniali sarà subordinata allo studio delle condizioni essenziali al loro sviluppo, tenendo conto specialmente del clima, della salubrità, dell'abbondanza, qualità e distribuzione delle acque; delle condizioni orografiche, della natura e fertilità delle terre e delle loro proprietà produttive; dell'estensione dei boschi, e delle macchie, praterie e colture; dell'area disponibile e di tutto ciò che interessa di esaminare per la vantaggiosa formazione dei nuclei.

Art. 64. — La scelta della località fatta dall'impresa è subordinata allo studio e alle osservazioni del competente ingegnere fiscale o del funzionario federale a tal uopo designato, nonchè all'esame ed all'accettazione del Governo federale.

Art. 65. — Sarà sottoposto all'approvazione del Governo federale il piano generale del nucleo coloniale, che comprenderà la divisione delle terre in lotti, la superficie di essi, il tracciato delle strade rotabili e dei sentieri vicinali da costruirsi e il tipo delle case per gl'immigranti. Il piano generale dovrà essere eseguito in conformità dell'atto di approvazione, sotto pena di sospensione dei contributi e delle agevolazioni di cui nel presente capitolo.

Art. 66. — I terreni necessari per la fondazione di tali nuclei o linee coloniali saranno acquistati dall'impresa per compera, concessione o convenzione con gli Stati o coi proprietari. In caso di necessità, potrà esserne autorizzata l'espropriazione.

§ unico. — È indispensabile la previa constatazione che i terreni non sono oggetto di controversie e sono esenti da oneri reali, e che su di essi non esistono concessioni anteriori o contratti, affinchè sia assicurata la trasmissione della proprietà dei terreni stessi, libera da qualsiasi impegno.

Art. 67. — Ogni qualvolta la situazione del nucleo o la qualità dei lotti rurali richiedano la preparazione di una sede centrale per un agglomeramento di futura popolazione, l'impresa vi provvederà coi rispettivi lotti urbani e secondo un progetto debitamente approvato.

Art. 68. — A misura che i lotti rurali saranno pronti e provveduti di strade regolari, vi si stabiliranno le famiglie degli immigranti.

Art. 69. — L'impresa istituirà, coi mezzi più opportuni di cui può disporre e d'accordo col Governo federale, un servizio di propaganda all'estero per la vendita dei lotti, opportunamente rilevati e preparati per

immigranti provetti in lavori agricoli o nell'industria dell'allevamento del bestiame, i quali verranno ad occupare i lotti medesimi.

Art. 70. — Il Governo federale potrà autorizzare o promuovere, per proprio conto, l'introduzione d'immigranti destinati ai nuclei od alle linee coloniali, concedendo biglietti di viaggio dal porto del paese d'origine fino a quello di destinazione, come pure i mezzi di sbarco, alloggio e trasporto fino alla stazione più prossima al nucleo.

Art. 71. — Il servizio di collocamento, compresi i sussidi per la prima installazione, sarà a carico dell'impresa, la quale dovrà pure fornire agli immigranti nuovi arrivati strumenti di lavoro e sementi e conceder loro, allorchè non vi sieno inconvenienti, lavori a salario fisso nelle strade o nelle vicinanze dei lotti, al fine di facilitare la manutenzione delle strade; l'impresa fornirà pure agli immigranti, quando ne abbiano bisogno, generi alimentari o denaro, fino alla prima raccolta.

Art. 72. — I lotti rurali, con le eventuali miglione, saranno venduti agli immigranti mediante pagamento a vista od a credito.

Art. 73. — Il prezzo dei lotti e delle case e le condizioni di pagamento sono subordinati all'approvazione del Governo federale, che si riserva la facoltà di esercitare un'azione di controllo sopra tutto ciò che riguarda la prosperità dei coloni e i diritti loro garantiti.

Art. 74. — L'impresa è obbligata a facilitare il trasporto dei prodotti coloniali, concedendo la riduzione dei noli in ragione del 50 % delle tariffe in vigore, durante cinque anni a partire dalla data dello stabilimento della prima famiglia nella colonia, così nel caso in cui questa sia stata fondata a norma delle disposizioni del presente capitolo, come nel caso in cui sia stata fondata dal Governo federale e dal Governo degli Stati, mediante lo stabilimento di immigranti stranieri in qualità di proprietari.

Art. 75. — L'impresa provvederà agli immigranti stabiliti tutti i mezzi di cui può disporre perchè essi possano valorizzare i loro prodotti, favorendo l'impianto o l'incremento di piccole industrie; promuoverà, nei nuclei che istituisce, la fondazione di scuole primarie gratuite e costruirà chiese per il culto religioso professato dagli stessi immigranti.

Art. 76. — Il Governo federale concederà a titolo di sussidio premi alle imprese o compagnie che effettueranno regolarmente il collocamento di immigranti stranieri in qualità di proprietari, ai termini del presente regolamento. Questi premi saranno convenuti e fissati nel momento in cui sarà approvato il progetto generale di cui è parola nell'articolo 65 del presente decreto e non dovranno eccedere le seguenti somme:

1° Duecento *milreis* per ogni casa costruita in un lotto rurale, ogni

qualvolta sia costruita sul tipo ufficialmente approvato e appartenga alla famiglia degli immigranti.

2° Per ogni famiglia d'immigranti introdotta dall'estero a spese dell'impresa e installata in un lotto rurale, ad eccezione delle famiglie che risiedevano anteriormente nel paese :

a) Cento *milreis*, quando siano decorsi sei mesi dalla installazione della famiglia;

b) Duecento *milreis*, quando la famiglia risieda da un anno ed abbia ampliata la coltivazione o l'allevamento del bestiame, col proposito di continuare a risiedervi ;

3° Cinquemila *milreis* per ogni gruppo di 50 lotti rurali occupati da famiglie d'immigranti stranieri, che nello stesso nucleo coloniale e nel termine di due anni dalla collocazione della prima famiglia abbiano ricevuto i titoli definitivi di proprietà.

Art. 77. — Quando le famiglie d'immigranti agricoltori non siano state introdotte dall'estero per conto dell'impresa, questa s'obbligherà a installarli alle stesse condizioni di cui nell'articolo 76, non avendo però diritto che ai premi indicati nei n. 1° e 3°.

Art. 78. — Quando 50 lotti rurali sieno effettivamente occupati da famiglie di immigranti stranieri, l'impresa potrà collocare 5 famiglie nazionali in lotti attigui, e così successivamente; in tal caso il Governo, accorderà gli stessi premi stabiliti nell'articolo precedente per il collocamento di famiglie straniere.

Art. 79. — Le imprese potranno ottenere dagli Stati interessati qualsiasi altra concessione o sussidio, oltre a quelli concessi dal Governo federale.

CAPITOLO V.

COLONIZZAZIONE PER MEZZO DI COMPAGNIE, SOCIETÀ O PRIVATI.

Art. 80. — Le Compagnie, Società ed i privati idonei che dispongano di terre in situazione e condizioni favorevoli alla colonizzazione, e si obblighino a suddividerle in lotti e ad effettuare la vendita di questi ad immigranti stranieri, agricoltori, che vi si stabiliscano come proprietari, potranno ricevere sovvenzioni dal Governo federale e dai Governi degli Stati secondo il sistema che più convenga al caso.

§ 1. — Le condizioni essenziali richieste affinchè il Governo federale conceda le sovvenzioni sono le seguenti:

a) che le terre destinate alla colonizzazione siano libere da controversie, ipoteche, ed altri oneri reali di qualsiasi natura, o che sia provata

l'esistenza di contratto regolare fra il debitore e il creditore ipotecario, in modo che l'immobile possa essere trasmesso all'immigrante, libero da qualsiasi peso;

b) che l'area sia sufficiente, a giudizio del Governo, per la residenza di almeno 50 famiglie d'immigranti, in egual numero di lotti rurali, contigui o sparsi in una regione il cui raggio massimo non ecceda i 12 chilometri;

c) che le terre siano fertili, in zone assolutamente salubri, a conveniente distanza dai centri commerciali, ai quali siano collegate mediante ferrovie o strade rotabili, in condizioni che permettano ai coloni l'espansione delle coltivazioni e delle industrie agricole e la vendita dei prodotti con lucro remunerativo del loro lavoro; che vi esistano sorgenti d'acqua potabile, in modo che tutti i lotti ne sieno provvisti per il consumo degli abitanti e per il servizio d'irrigazione dei terreni, e che finalmente vi siano tutte le condizioni indispensabili alla prosperità dei nuovi proprietari;

d) esame, fatto ufficialmente, della regione e dei documenti riferentisi alle terre e constatazione dell'esistenza di tutte le condizioni sopra menzionate;

e) che i lotti abbiano un'area sufficiente per lo sviluppo del lavoro di coloro che li acquistano.

§ 2. — Il Governo federale non anticiperà somma alcuna.

Art. 81. — Constatato l'adempimento delle condizioni essenziali indicate nell'articolo precedente, gl'immigranti con famiglia che debbono essere collocati come proprietari potranno essere introdotti dal Governo federale direttamente o mediante il rimborso dei biglietti di viaggio ai prezzi in vigore, purchè:

a) essi abbiano i mezzi per acquistare a contanti i lotti e per mantenersi, coltivando la terra o dedicandosi a qualsiasi industria, fino a ritrarre i primi guadagni senza bisogno di altre agevolazioni;

b) i proprietari di terre provino di aver firmato un contratto con gli stessi o con il Governo dello Stato interessato, in termini che garantiscano la serietà dei compromessi, per ciò che riguarda non solo la vendita a prezzi ragionevoli dei lotti delimitati e pronti pel lavoro, ma anche i sussidi di cui gli immigranti possano aver bisogno nel loro primo stabilirsi fino a che non riescano a mantenersi del proprio.

Art. 82. — Oltre il contributo dato in conformità dell'articolo precedente, il Governo federale potrà concedere alle Compagnie, Associazioni o privati, premi per famiglie d'immigranti agricoltori quando abbiano un anno o un anno e mezzo di regolare residenza nel paese, vi si trovino in prospere condizioni e mostrino il proposito di rimanervi.

§ 1. — Il numero delle famiglie stabilite che dà diritto ad ottenere premi, e così pure l'importanza e il modo di distribuzione delle stesse saranno preventivamente stabiliti dal Governo federale caso per caso.

§ 2. — Lo Stato interessato potrà contribuire nella misurazione e delimitazione dei lotti e accordare qualsiasi altra agevolazione.

Art. 83. — Quando il Governo federale avrà riconosciuto, in conformità degli articoli 80 e 81, l'esistenza di condizioni che garantiscano il favorevole collocamento d'immigranti come proprietari, e avrà autorizzato la Compagnia o l'Associazione o il privato a iniziare i lavori per l'impianto della colonia, fisserà il termine entro il quale dovranno essere compiuti i lavori necessari, sotto pena che cessi l'impegno assunto dal Governo federale di concedere contributi e premi.

Art. 84. — Alle Compagnie o Associazioni o ai privati idonei che promuovano su larga scala il popolamento di terre di loro proprietà, nel caso preveduto nel paragrafo 1°, lettere *a*), *c*), *d*) e *e*), dell'articolo 80 e si propongano di collegarle mediante ferrovie economiche con stazioni ferroviarie esistenti, centri di consumo, porti marittimi o fluviali, potrà il Governo federale concedere, quando lo stimi conveniente, e mediante previo contratto, una sovvenzione di 6000 *reis* per ogni chilometro aperto al traffico.

In un contratto preliminare saranno stabilite le condizioni che dovranno essere osservate, così d'ordine tecnico, come relative ai termini per i pagamenti, al limite massimo dei sussidi, indennità od ajuti accordati e a qualsiasi altra concessione.

Art. 85. — Le Banche di credito agricolo ed i Sindacati agricoli, che si costituiscano secondo la legislazione in vigore, ove si assoggettino alle condizioni prescritte nel presente decreto, avranno la preferenza per il conseguimento dei sussidi e premi in conformità delle norme in esso contenute.

CAPITOLO VI.

DELLE LINEE COLONIALI.

Art. 86. — A partire dal punto terminale di ferrovie in esercizio o in costruzione o di fiumi con navigazione a vapore, potranno essere stabilite linee coloniali, ogni qualvolta ciò convenga.

Art. 87. — Linea coloniale, in conformità del presente decreto, è una strada rotabile, fiancheggiata da lotti misurati e delimitati, posti di seguito o prossimi l'uno all'altro, destinati ad essere popolati da immigranti in qualità di proprietari.

Art. 88. — Le linee coloniali dovranno essere situate in zone che soddisfino alle condizioni essenziali richieste per i nuclei e saranno di preferenza aperte in terre libere, in terre private non occupate o mal utilizzate, quando gli accidenti del terreno o la sua costituzione in zone di natura migliore e di più accentuata fertilità, od altre circostanze eventuali, consiglino l'adozione di questo sistema per trarne il maggiore profitto.

Art. 89. — Nelle terre devolute le linee coloniali saranno costruite soltanto dal rispettivo Stato, o mediante accordo con esso.

Art. 90. — Lo stabilimento definitivo delle linee coloniali in terre di proprietà privata potrà essere effettuato dai proprietari o d'accordo con questi, ecettuato il caso in cui, in seguito a studi e progetti, risultasse l'impossibilità di una convenzione e fosse dimostrata la mancanza di qualsiasi vantaggio nell'espropriazione delle terre per pubblica utilità.

Art. 91. — Le linee coloniali sono equiparate, per tutti gli effetti, ai nuclei coloniali.

TITOLO III.

Della immigrazione.

CAPITOLO I.

DELLA INTRODUZIONE DEGL'IMMIGRANTI

Art. 92. — Il Governo federale promuoverà l'introduzione degli immigranti che, essendo agricoltori e avendo con sè le proprie famiglie, desiderino fissare la loro residenza nel paese come proprietari di terreni, in lotti di nuclei coloniali o di altri terreni che soddisfino alle condizioni previste in questo decreto.

Art. 93. — L'introduzione degli immigranti sarà fatta a mano a mano che i terreni saranno misurati, delimitati e preparati per riceverli.

Art. 94. — In casi straordinari e per provvedere prontamente a necessità di manifesta evidenza, il Governo federale, quando lo giudichi necessario, potrà pure introdurre a sue spese insegnanti pratici di agricoltura o d'industrie, o immigranti di qualunque nazionalità e professione, per lavori di costruzione di strade ferrate, opere pubbliche, stabilimenti o per altri scopi, che offrano garanzia di collocamento vantaggioso per gli stessi immigranti.

Art. 95. — Sono considerati come immigranti spontanei quelli che vengono da porti stranieri, con biglietti di 2^a o 3^a classe pagati del proprio.

Art. 96. — Il Governo federale rimborserà agli immigranti spontanei

che siano agricoltori, costituiti in famiglie di almeno tre persone maggiori di 12 anni e minori di 50 e atte al lavoro, e che si stabiliscano come proprietari di terre, la somma corrispondente ai biglietti di 3^a classe, dal porto d'imbarco a quello di destinazione.

§ 1. — L'importo dei biglietti da rimborsare sarà calcolato sui prezzi pagati, nello stesso mese, alle Compagnie di navigazione che abbiano trasportato, fra gli stessi porti, immigranti per conto dell'Unione, o per conto degli Stati.

Qualora manchi la base per questo computo, il rimborso sarà fatto secondo i prezzi correnti praticati dalle dette Compagnie.

§ 2. — Cesserà il diritto al rimborso qualora gl'interessati non lo chiedano entro due anni, a partire dal giorno dell'arrivo del piroscafo che li avrà trasportati.

Art. 97. — Fino a che il numero degli immigranti spontanei che giungono nel paese non sia divenuto abbastanza rilevante e non accenni a crescere, il Governo federale fornirà gratuitamente — senza che i beneficiati debbano indennizzare il Governo o chicchessia — agli stranieri che esercitino la professione di agricoltori e arrivino accompagnati dalle loro famiglie o chiamati dalle stesse, semprechè abbiano i requisiti per essere considerati come immigranti a' termini dell'articolo 2° e vengano a stabilirsi come proprietari territoriali:

1° il viaggio di 3^a classe dal porto d'imbarco a quello di Rio de Janeiro od a qualunque altro porto nazionale, in cui esista il servizio di ricevimento e alloggio;

2° nei suddetti porti, lo sbarco delle persone e dei bagagli, l'alloggio, il vitto, l'assistenza medica e le medicine in caso di malattia, dal momento dell'arrivo fino a quello della partenza per i luoghi da loro scelti;

3° il trasporto sulle strade ferrate o sulle linee di navigazione a vapore, fino alla stazione o porto di destinazione.

Art. 98. — Agli immigranti spontanei e a quelli provvisti di biglietto pagato dagli Stati o da terzi, che sbarchino nel porto di Rio de Janeiro o in altri porti in cui sia organizzato il servizio di ricevimento e di alloggio, il Governo federale concederà le stesse agevolazioni indicate nei paragrafi 2° e 3° dell'articolo precedente.

Art. 99. — Avranno pure diritto alle agevolazioni indicate nell'articolo 97 gl'immigranti, la cui entrata nel paese abbia luogo per conto del Governo federale ai termini dell'articolo 94.

Art. 100. — I bagagli degli immigranti, compresi gli strumenti agrari o appartenenti alla loro professione, godranno l'esenzione dai diritti d'importazione, a norma della legislazione in vigore.

Art. 101. — Saranno forniti agli immigranti tutti gli schiarimenti di cui avranno bisogno, per mezzo di interpreti che dovranno, all'occorrenza, accompagnarli.

Art. 102. — Gli immigranti sono liberi di scegliere e di dirigersi verso il luogo che desiderano, essendo assolutamente proibito di far loro qualsiasi imposizione a questo riguardo.

Art. 103. — I rappresentanti del Brasile e gli incaricati del servizio d'immigrazione all'estero si varranno di tutti i mezzi necessari per impedire la venuta di passeggeri di 2^a e 3^a classe che non possano essere accettati come immigranti a' termini dell'articolo 2° del presente decreto.

Gli incaricati del ricevimento degl'immigranti e i medici addetti ai servizi sanitario e di polizia nei porti brasiliani ne impediranno lo sbarco, e le Compagnie di navigazione che li avranno trasportati saranno obbligate a rimpatriarli.

CAPITOLO II.

DELLE FORMALITÀ PER L'INTRODUZIONE DEGL'IMMIGRANTI.

Art. 104. — L'introduzione degli immigranti per conto del Governo federale sarà fatta dalle Compagnie di navigazione o dagli armatori che siano debitamente autorizzati dai rappresentanti del Governo federale a ciò destinati, mediante preventivo accordo circa i prezzi e circa le condizioni che garantiscano l'igiene e le comodità dei passeggeri, a norma delle disposizioni di questo decreto.

Art. 105. — L'accordo dovrà essere stipulato con una o più Compagnie, come e quando deciderà il Governo federale, e sarà data la preferenza a quelle che meglio rispondano agli intenti del Governo stesso e offrano maggiori garanzie e vantaggi riguardo ai prezzi, alla rapidità del viaggio e alle condizioni di comodità e vitto per gli immigranti.

Art. 106. — Qualunque accordo per l'introduzione d'immigranti avrà la durata che piacerà al Governo federale, il quale si riserva il diritto di esercitare, direttamente o per mezzo dei suoi rappresentanti, il più ampio controllo, di scegliere gli immigranti, di ricusare quelli che non si trovino nelle condizioni stabilite, di sospendere gli imbarchi, di limitare il numero dei viaggi e, finalmente, di rescindere l'accordo in qualunque tempo, senza diritto a indennità di sorta.

Art. 107. — Per conto del Governo federale saranno introdotti soltanto gli immigranti, per i quali i rappresentanti del Governo federale

a ciò destinati chiederanno il biglietto di viaggio alle Compagnie con le quali esiste una convenzione in vigore.

Art. 108. — Per tutta la durata della convenzione le Compagnie saranno pure obbligate:

1° a concedere a tutti gli immigranti che abbiano i requisiti per essere considerati come tali, in conformità dell'articolo 2° di questo decreto, e vogliano imbarcarsi con biglietto di 2^a o 3^a classe pagato a loro spese (spontanei), la riduzione del 10 % sui prezzi ufficialmente convenuti, secondo l'età rispettiva e i porti d'imbarco e di destinazione;

2° a trasportare a prezzi non superiori a quelli stipulati col Governo federale, a seconda delle età e fra gli stessi porti, gli immigranti che debbano eventualmente essere introdotti per mezzo degli incaricati ufficiali del servizio federale, in seguito a richiesta dei Governi degli Stati, di imprese, di associazioni e di privati. In questi casi le spese saranno sostenute esclusivamente dagli Stati stessi.

Art. 109. — Saranno preferiti per l'imbarco sui piroscafi delle Compagnie di navigazione che abbiano stipulato convenzioni a' termini di questo decreto, gli immigranti spontanei, quelli chiamati dai parenti già stabiliti nel Brasile, quelli richiesti ufficialmente e nominalmente, e le famiglie di agricoltori composte solamente d'individui di età superiore a 12 anni e inferiore a 50.

Art. 110. — Le Compagnie che si assumono l'incarico di introdurre immigranti saranno obbligate a dare avviso al Governo della data della partenza dall'estero, del giorno probabile dell'arrivo, del numero degli immigranti e del nome del piroscafo che dovrà trasportarli, e ciò almeno otto giorni prima di quello dell'arrivo.

Art. 111. — Gli immigranti introdotti per conto del Governo federale saranno iscritti in un apposito elenco redatto in duplice copia e contenente il nome di ciascuno di essi, l'età, lo stato civile, la nazionalità, la professione, il grado di parentela col capo della famiglia, il numero dei colli di bagaglio appartenenti ad ognuno, e la dichiarazione degl'immigranti di non aver sostenuto alcuna spesa per il loro viaggio, per quello delle loro famiglie e per il trasporto dei bagagli.

Questi documenti dovranno portare il visto dell'incaricato dei servizi del Governo della Repubblica nei porti d'imbarco o, in mancanza di questo funzionario, quello del console o dell'agente consolare del Brasile.

Art. 112. — La Compagnia che trasporterà immigranti per conto del Governo federale compilerà un elenco dettagliato dei bagagli che le furono consegnati, per presentarla, insieme con gli altri documenti, agli incaricati del ricevimento nel porto di sbarco.

Art. 113. — Gli immigranti introdotti dietro domanda e per conto degli Stati federali, di Imprese, di Associazioni e di privati, mediante l'intervento degli incaricati ufficiali del servizio governativo, dovranno essere provvisti degli stessi documenti che sono richiesti per quelli che vengono per conto del Governo federale.

Art. 114. — I bagagli degli immigranti dovranno essere imbarcati sugli stessi vapori in cui viaggiano coloro a cui appartengono, e la rispettiva Compagnia, al riceverli nel porto d'imbarco, consegnerà ad ogni emigrante o ad ogni capo di famiglia una ricevuta contenente l'indicazione dei colli di sua proprietà e delle marche che ne facilitano la restituzione.

Queste ricevute dovranno corrispondere alle indicazioni dell'elenco di cui tratta l'articolo 112 del presente decreto.

Art. 115. — Il grado di parentela, l'età, la moralità e la professione degli immigranti dovranno essere comprovati da documenti degni di fede, vidimati dall'incaricato ufficiale del servizio nel porto d'imbarco o, in mancanza di questo funzionario, dal console o agente consolare brasiliano, i quali hanno il diritto di ricusare questi o altri documenti, quando sembrano loro viziati o incompleti.

Art. 116. — Nelle convenzioni con le Compagnie di navigazione saranno determinate le norme da osservarsi riguardo alla composizione delle famiglie degli'immigranti agricoltori che devono essere introdotti per conto del Governo federale, come pure tutte le altre condizioni che interessino il servizio.

CAPITOLO III.

DEL SERVIZIO DI RICEVIMENTO, SBARCO, ALLOGGIO, VITTO E SPEDIZIONE DEGLI IMMIGRANTI.

Art. 117. — I servizi di ricevimento, sbarco, alloggio, vitto e spedizione degli immigranti saranno fatti per conto del Governo federale nel porto di Rio de Janeiro.

Art. 118. — Nei porti degli Stati i servizi di cui è parola nell'articolo precedente saranno a carico dello Stato interessato; ma il Governo della Repubblica potrà concorrere coi contributi indicati nel presente capitolo, mediante reciproco accordo.

Art. 119. — Il Governo della Repubblica contribuirà con gli Stati alle spese di ricevimento, sbarco, alloggio e vitto degli'immigranti, se questi sono stati introdotti per suo conto o se sono spontanei, e si trovano nelle condizioni previste nel presente regolamento.

Art. 120. — Eccettuati i casi preveduti nell'articolo precedente, le spese per i detti servizi non saranno sostenute dal Governo della Repubblica, ma potranno essere fatte per conto degli Stati o di Imprese, Associazioni o privati.

Art. 121. — Senza la previa autorizzazione ufficiale non è permesso ad Imprese, Associazioni e privati di occuparsi dello sbarco di immigranti.

Art. 122. — Le sovvenzioni del Governo della Repubblica, nei casi preveduti nell'articolo 119, consisteranno nel pagamento agli Stati di una quota preventivamente fissata e calcolata in media per ogni immigrante, tenuto conto delle condizioni del porto, del modo di sbarco e della durata dell'alloggio, che non potrà eccedere sei giorni, salvo il caso di malattia dell'immigrante o di qualche persona della sua famiglia.

Paragrafo unico. — Quando il Governo dello Stato interessato si sia messo d'accordo con l'Unione relativamente alla quota di cui è parola nel presente articolo, il Governo federale terrà nel ricovero per gl'immigranti (*hospedaria*) un funzionario federale, allo scopo di procedere al computo dell'importo delle quote che debbono essere pagate, di provvedere, quando sia necessario, circa la destinazione degli immigranti e di fornir loro le informazioni di cui abbisognassero.

Art. 123. — Il trasporto sulle strade ferrate e sulle linee marittime e fluviali sarà fatto per conto del Governo federale, quando gl'immigranti siano spontanei e ne facciano domanda, quando siano introdotti a spese del Governo federale, di Imprese, Associazioni o privati, o quando queste linee di comunicazione siano amministrate dal Governo federale.

Art. 124. — Il trasporto sulle strade comuni o rotabili, dalla stazione ferroviaria o dal porto marittimo o fluviale, in cui giunga l'immigrante, fino al nucleo coloniale od alla località di destinazione, sarà pagato dal Governo federale, se il nucleo sia amministrato direttamente da esso; e dagli Stati, Imprese, Associazioni o privati nel caso in cui le colonie siano fondate da questi, oppure questi abbiano promosso direttamente l'introduzione degli immigranti.

Art. 125. — L'alloggio degli immigranti nuovi arrivati al nucleo coloniale od al luogo di destinazione sarà a carico dell'amministrazione del nucleo o di coloro che avranno promosso l'introduzione degli immigranti, sia che si tratti del Governo della Repubblica, sia degli Stati o di Imprese, Associazioni o privati.

Art. 126. — I servizi di ricevimento, sbarco, alloggio, vitto e trasporto degli immigranti devono essere assiduamente curati dall'Amministrazione pubblica, affinchè gli immigranti siano sempre circondati di tutte le cure e le attenzioni possibili.

CAPITOLO IV.

DEL RIMPATRIO.

Art. 127. — Il Governo federale concederà il rimpatrio, quando gli sia richiesto, agli immigranti agricoltori introdotti per suo conto, che abbiano meno di due anni di permanenza nel Brasile e si trovino nei seguenti casi:

1° Vedove e orfani che non possano assolutamente provvedere alla loro sussistenza, nè abbiano altri membri della famiglia che siano loro di aiuto;

2° Coloro che siano effettivamente divenuti inabili per infermità incurabili o per infortuni sofferti in servizio, e non abbiano altri membri della famiglia atti al lavoro che possano prestar loro soccorso;

3° Spose e figli, minori di 12 anni, d'immigranti, nel caso sopra indicato, qualora non possano realmente provvedere al mantenimento della famiglia;

4° Minori di 12 anni, membri di famiglie d'immigranti, che si trovino nelle condizioni sopra indicate.

Art. 128. — Perchè sia concesso il rimpatrio agli immigranti nei casi preveduti nei n. 1°, 3° e 4° dell'articolo precedente, è necessario che essi abbiano vissuto abitualmente sotto lo stesso tetto e in unica convivenza col capo di famiglia, la cui mancanza o invalidità serve a motivare la domanda.

Art. 129. — Agli immigranti spontanei, riconosciuti come tali secondo il disposto di questo decreto, e che si trovino nei casi preveduti nell'articolo 127 combinato coll'articolo 128, sarà concesso il rimpatrio, quando lo chiedano.

Art. 130. — Agli immigranti che si trovassero nelle condizioni prevedute nei tre articoli precedenti, e volessero ritornare al loro paese nativo, il Governo federale concederà il viaggio in 3^a classe fino al porto più prossimo al luogo ove sono diretti, e un sussidio per le spese di ritorno, variabile da 50 a 200 *milreis*, secondo il numero delle persone che compongono la famiglia e la distanza da percorrere.

Art. 131. — I lotti di terreno di proprietà definitiva degli immigranti che abbiano diritto al rimpatrio potranno essere venduti da essi o trasferiti a loro profitto, senza pregiudizio dei diritti di terzi, deducendovi qualunque debito che avessero per avventura contratto col Governo federale; se il titolo di proprietà fosse provvisorio, sarà concesso loro di venderlo o trasferirlo a loro profitto, cogli stessi diritti che potevano derivar loro dal possesso del titolo definitivo.

TITOLO IV.

Capitolo unico.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 132. — Saranno concessi annualmente dal Governo federale, a titolo di premio, biglietti di viaggio al luogo o paese d'origine agli immigranti che abbiano non meno di tre anni, nè più di sei di residenza nel Brasile, siano stabiliti come proprietari territoriali con titolo definitivo, e possano essere classificati tra quelli che hanno maggiormente progredito e si sono distinti per la loro condotta e le loro abitudini d'ordine, di moralità e di lavoro.

Art. 133. — Il Governo federale fisserà tutti gli anni il numero degli immigranti che devono fruire dei premi menzionati nell'articolo precedente e ne autorizzerà la scelta, provvedendoli di biglietto gratuito di andata e ritorno.

Art. 134. — Sarà agevolata quanto più sia possibile, per mezzo di interpreti e con altri mezzi, la trasmissione ed il ricevimento della corrispondenza postale e telegrafica fra gli immigranti ed i loro parenti o conoscenti residenti all'estero.

Art. 135. — La fondazione di nuclei coloniali destinati esclusivamente ad agricoltori nazionali sarà effettuata soltanto dal Governo federale, quando la necessità pubblica lo esiga e lo Stato interessato non possa provvedere direttamente. In ogni caso lo Stato dovrà assumere una parte delle spese.

Art. 136. — Il Governo federale impiegherà i mezzi necessari per far conoscere largamente all'estero i vantaggi, la molteplicità delle risorse e la facilità di vita, che il Brasile offre alle persone laboriose che vogliono impiegare la loro attività in qualunque punto del suo territorio.

Art. 137. — Per la piena ed esatta esecuzione di questo decreto saranno emanati gli atti complementari e le istruzioni che saranno necessari.

Art. 138. — Sono abrogate le disposizioni contrarie.

**Legge 27 dicembre 1906, n. 1045 C., sulla immigrazione e la colonizzazione
nello Stato di San Paolo.**

CAPITOLO I.

Degli immigranti e dei vantaggi loro accordati.

Art. 1. — Saranno considerati immigranti, agli effetti della presente legge, gli stranieri di età non superiore ai 60 anni, aventi famiglia o celibi, i quali — nelle loro qualità di agricoltori, giornalieri, operai o artigiani — conprovando la loro moralità e attitudine, vengano a stabilirsi nel territorio dello Stato, trasportati in terza classe a proprie spese o con biglietto pagato, in tutto o in parte, dallo Stato, dai Municipi o da imprese private, agricole o di colonizzazione.

§ unico. — L'età, la condotta e l'attitudine dell'immigrato saranno comprovate mediante certificati rilasciati dalle autorità dell'ultimo domicilio della persona emigrata o mediante documenti equipollenti.

Art. 2. — Le Società di navigazione o gli armatori che trasportano immigranti in questo Stato, non potranno ricevere a bordo coloro i quali siano affetti da malattie contagiose, da vizi organici o da difetti fisici, che li rendano inabili al lavoro; e neppure i dementi, i mendicanti, i vagabondi e i criminali, nè coloro che abbiano oltrepassato l'età di anni 60, salvo quando partano in compagnia delle loro famiglie, o vengano a raggiungerle.

§ unico. — In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, gli agenti od incaricati, in questo Stato, delle Società o degli armatori cui appartengano i piroscafi o le navi, pagheranno una multa da 100 a 1000 *milreis*, che potrà essere aumentata della metà in caso di recidiva.

Art. 3. — Tutti gli immigranti aventi i requisiti indicati nell'articolo 1 potranno godere delle seguenti agevolazioni:

I. Sbarco di essi e del loro bagaglio con esenzione di dazio, in conformità delle disposizioni contenute nelle leggi fiscali dell'Unione.

II. Trasporto dal punto di sbarco all'Asilo d'immigrazione (*Hospedaria*), o al luogo di destinazione nell'interno dello Stato.

III. Vitto e alloggio negli Asili dello Stato, durante i sei primi giorni da quello dello sbarco.

IV. Collocamento per mezzo dell' " Agenzia Governativa di Colonizzazione " nei lavori più confacenti alle attitudini ed ai mezzi dell'immigrato.

V. Trasporto dagli Asili d'immigrazione alla stazione più prossima al luogo ove è diretto l'immigrato.

Art. 4. — In caso di malattia che renda impossibile il proseguimento del viaggio, durante il tempo indicato nel n. III dell'articolo precedente, l'immigrante continuerà a ricevere vitto, alloggio e assistenza medica a spese dello Stato, finchè non si sia ristabilito.

§ unico. — Eccettuato questo caso, la permanenza dell'immigrante negli Asili oltre i sei giorni potrà essere concessa solo mediante autorizzazione del Governo; e l'immigrante dovrà sostenere la spesa del vitto, in conformità della tabella dei prezzi approvati per decreto.

Art. 5. — Gli immigrati destinati ai nuclei coloniali dello Stato o dei Municipi, nonchè a quelli fondati da privati, mediante contratto col Governo, avranno diritto al vitto e all'alloggio negli Asili fino al momento della partenza per il luogo di destinazione.

Art. 6. — Tutti coloro che non volessero godere delle agevolazioni indicate nella presente legge, dovranno farne espressa dichiarazione all'Ispettore dell'immigrazione od ai suoi dipendenti in occasione dell'ispezione che verrà eseguita a bordo od in altro luogo designato pel ricevimento e l'esame dei passeggeri di terza classe, in Santos.

Art. 7. — L'Ispettorato d'immigrazione nel porto di Santos dovrà essere informato almeno tre giorni prima dalle rispettive agenzie o consegnatari dell'arrivo dei piroscafi o delle navi che trasportano immigranti destinati a questo Stato e del numero dei medesimi, affinchè si possa provvedere in tempo al loro sbarco e trasporto nell'interno.

§ unico. — In mancanza di tale preavviso, gli immigranti avranno diritto di rimanere a bordo 36 ore in più dopo che il piroscafo o la nave avrà gettato l'ancora nel porto.

Art. 8. — Nessuna impresa e nessun privato potranno — senza l'autorizzazione dell'Ispettorato d'immigrazione — assumersi l'incarico dello sbarco degli immigranti, nè del bagaglio dei medesimi.

§ unico. — I contravventori a questa disposizione saranno puniti con la multa di 50 *milreis* per ogni immigrante, e di 100 *milreis* in caso di recidiva.

Art. 9. — Avranno diritto al rimpatrio a spese dello Stato:

I. Le vedove e gli orfani di immigranti agricoltori, stabiliti in qualità di lavoratori rurali nelle proprietà agricole, o come concessionari di lotti nei nuclei coloniali, qualora il decesso del capo della famiglia avvenga entro due anni dal suo primo arrivo in questo Stato e sia provata la loro indigenza;

II. Gl'immigranti che entro lo stesso periodo di tempo contraggano in-

fermità o siano vittime d'infortuni per cui venga accertata la loro inabilità al lavoro, purchè si trovino già collocati a norma delle disposizioni del numero antecedente.

Art. 10. — Pel rimpatrio, il Governo concederà, oltrechè il viaggio in terza classe fino al più vicino porto di destinazione, un sussidio di cento o duecento mila *reis* secondo il numero dei componenti la famiglia.

Art. 11. — Nei due primi anni dal suo primo arrivo nello Stato, l'immigrante agricoltore, stabilito nella *fazenda* o nei nuclei coloniali, avrà diritto al patrocinio gratuito, esercitato in suo favore dai curatori generali degli orfani e assenti, nelle azioni giudiziarie e nelle altre pratiche legali necessarie per la riscossione dei salari o per la difesa d'altri diritti ed interessi.

§ unico. — Nel Tribunale di giustizia il gratuito patrocinio in favore dell'immigrante sarà esercitato dal procuratore generale dello Stato.

Art. 12. — Nelle azioni cui si riferisce l'articolo precedente, le spese giudiziali saranno ridotte della metà nel caso che l'immigrante soccomba e si trovi in condizioni di poterle sostenere; saranno invece pagate integralmente dalla parte avversaria, qualora questa venisse condannata.

§ unico. — Saranno sostenute dallo Stato le spese giudiziali che sono a carico dell'immigrante, qualora all'iniziarsi dell'azione la residenza di questo nello Stato non oltrepassi due anni dal suo primo arrivo.

Art. 13. — Il pagamento delle spese potrà essere richiesto solamente dopo che il processo sarà terminato con sentenza, transazione, desistenza o altro legittimo provvedimento, da cui risulti chiaramente la persona responsabile delle spese stesse.

§ unico. — Nelle azioni di seconda o superiore istanza, le spese che sono a carico dei lavoratori rurali saranno ridotte della metà.

Art. 14. — Agl'immigranti agricoltori, giunti a proprie spese e stabiliti nelle terre dello Stato come lavoratori rurali o come concessionari di lotti coloniali, il Governo potrà restituire l'ammontare del prezzo del viaggio in terza classe dal porto d'imbarco fino a Santos, semprechè si tratti di famiglie composte di almeno tre persone atte al lavoro e maggiori di anni 12.

§ unico. — La stessa agevolazione potrà essere concessa in via eccezionale all'immigrante celibe, minore di 21 anno, che avesse raggiunto i propri genitori, già stabiliti nelle aziende dello Stato.

Art. 15. — Gli immigranti che risiedettero precedentemente in questo Stato, ma la cui permanenza nelle fazende o nei nuclei coloniali fu inferiore a cinque anni, non avranno diritto, dopo il loro ritorno, all'agevolazione di cui nell'articolo precedente.

Art. 16. — Decorso il periodo di due anni dalla data del loro arrivo, gl'immigranti non avranno più diritto alla restituzione della somma spesa per il viaggio.

CAPITOLO II.

Dell'immigrazione sussidiata.

Art. 17. — Ad incoraggiare l'introduzione d'immigranti destinati ai lavori agricoli, siano essi salariati o concessionari di lotti coloniali, potrà il Governo valersi dei seguenti mezzi.

Art. 18. — Le Società di navigazione o gli armatori, i cui piroscafi si trovino nelle condizioni richieste, potranno godere di una sovvenzione corrispondente ad ogni immigrante introdotto, in conformità delle disposizioni speciali fissate all'uopo per decreto.

Art. 19. — La sovvenzione dello Stato per la introduzione di immigranti sarà accordata a qualsiasi Società o armatore, purchè si assoggetti alle disposizioni regolamentari vigenti circa i limiti del numero fissato per l'introduzione annuale.

§ unico. — Qualora il Governo lo ritenga opportuno, prima che il numero degli immigranti da introdurre sia completo, potrà far sospendere l'imbarco o ridurre la sovvenzione, purchè ciò avvenga con preventivo avviso di 60 giorni alle Società o agli armatori incaricati del servizio.

Art. 20. — Al fine di favorire un'immigrazione proveniente da altri paesi, il Governo potrà, ove occorra, stipulare contratti per l'introduzione d'immigranti, in numero determinato per ogni contraente, ed a quelle condizioni che meglio salvaguardino gl'interessi dello Stato.

Art. 21. — Il Governo potrà emettere — previo accordo con le Società di navigazione — *buoni o vaglia* per biglietti di chiamata d'immigranti, destinati alle fazende o ai nuclei coloniali, conformemente alle disposizioni regolamentari, per il buon andamento di questo servizio.

Art. 22. — Alle imprese agricole o di colonizzazione, come pure ai privati che a proprie spese introducano in questo Stato immigranti, sia salariati, sia concessionari di lotti coloniali, potrà il Governo restituire in tutto o in parte le somme a tal uopo sborsate per i passeggeri di terza classe dal porto d'imbarco fino a Santos, dopochè avranno provveduto alla collocazione degli immigranti e osservate le altre disposizioni regolamentari che sia necessario stabilire nell'interesse dello Stato.

CAPITOLO III.

Della colonizzazione ufficiale e delle agevolazioni concesse per l'aumento della popolazione e per il collocamento degl'immigranti.

Art. 23. — Il Governo promuoverà la colonizzazione dei terreni di proprietà privata, acquistandoli con libera contrattazione o espropriandoli a termini di legge, purchè detti terreni abbiano i seguenti requisiti:

I. Si trovino in situazione tale da permettere a condizioni vantaggiose il trasporto dei prodotti ai mercati prossimi;

II. Posseggano la fertilità naturale indispensabile alle colture comuni dello Stato od all'allevamento del bestiame;

III. Offrano condizioni naturali che agevolino il lavoro mediante processi meccanici.

Art. 24. — Acquistati i terreni per la fondazione dei nuclei coloniali, il Governo provvederà alla loro divisione in lotti, alla denominazione, per decreto, dei nuclei, e stabilirà le condizioni per la concessione dei lotti in conformità delle disposizioni della presente legge.

Art. 25. — Nei terreni acquistati per la fondazione di nuclei sarà riservata un'area destinata al futuro villaggio, che sarà divisa in tanti lotti urbani di mq. 2500, secondo il bisogno.

§ unico. — Nei nuclei coloniali destinati al collocamento d'immigranti, arrivati da poco tempo, vi sarà un'area su cui verrà istituito un *campo sperimentale*, che rimarrà affidato al Governo.

Art. 26. — I lotti rurali, nei nuclei coloniali dello Stato, saranno, al massimo, di 50 ettari.

§ 1°. — Nei nuclei situati in prossimità di strade ferrate o di fiumi navigabili, i lotti rurali non eccederanno i 25 ettari.

§ 2°. — Nei nuclei formati di terreni *devoluti* (terreni senza proprietario, *res nullius*) o lontani da vie di comunicazione e da mezzi di trasporto, i lotti rurali potranno essere anche di 50 ettari.

Art. 27. — I prezzi dei lotti varieranno secondo l'area e la situazione e qualità dei terreni.

Art. 28. — La concessione di lotti nei nuclei coloniali dello Stato sarà subordinata alle seguenti condizioni di pagamento:

§ 1°. — Nei nuclei stabiliti in prossimità di strade ferrate e di fiumi navigabili, il pagamento dei lotti dovrà effettuarsi in cinque rate uguali, e cioè:

a) la prima rata, di un quinto del valore, all'atto della consegna al

concessionario del titolo provvisorio, senza il quale questi non potrà entrare in possesso del lotto;

b) la seconda rata alla fine del secondo anno agricolo;

c) la terza alla fine del terzo anno agricolo, e così di seguito fino alla quinta rata.

§ 2°. — Ove si tratti di famiglie d'immigranti da poco arrivate a proprie spese, che si trovino nelle condizioni volute dalla presente legge per aver diritto al rimborso delle spese di viaggio, l'importo di queste sarà detratto dalla prima rata.

§ 3°. — Se l'importo dei viaggi, al cui rimborso la famiglia ha diritto, sia maggiore del valore della prima rata, l'eccedenza le sarà data unitamente al relativo titolo provvisorio.

§ 4°. — Qualora l'importo dei viaggi da restituire fosse inferiore al valore della prima rata, questa verrà *ipso facto* ridotta a quella somma e saranno del pari aumentate le prestazioni posteriori, proporzionalmente.

Art. 29. — L'anno agricolo, agli effetti dell'articolo precedente, sarà computato dal 1° settembre di ciascun anno al 31 agosto di quello successivo.

Art. 30. — Alle famiglie di immigranti che non siano in grado di fare il versamento della prima rata, qualora siano composte di almeno tre persone maggiori d'anni 12 e atte al lavoro, il Governo potrà, in via eccezionale, permettere che, per il periodo di un anno, risiedano nel lotto e lo coltivino, ma a condizione che, decorso detto tempo, paghino il fitto stipulato per i terreni, ovvero ne versino il prezzo integrale, allo scopo di ricevere il titolo provvisorio degli stessi.

Art. 31. — Dopo il pagamento dell'ultima rata, il concessionario del lotto riceverà il titolo definitivo di proprietà.

Art. 32. — Nel caso in cui il capo di famiglia muoia dopo aver pagato le tre prime rate, la vedova o gli orfani superstiti saranno esonerati dal pagamento delle rimanenti e verrà loro consegnato il titolo definitivo di proprietà.

Art. 33. — Qualora il concessionario del lotto vi abbia eseguito dei miglioramenti in costruzioni od altro, ovvero vi abbia fatto coltivazioni di carattere permanente, come alberi fruttiferi, piante industriali, ecc., per un valore corrispondente a quello delle prestazioni scadute e non pagate, il tempo per il pagamento di queste potrà essere prorogato.

Art. 34. — Pagate le tre prime rate, il concessionario potrà vendere o ipotecare il suo lotto, previo consenso del Governo, che imporrà condizioni a propria garanzia.

§ unico. — In questo caso non sarà concessa alcuna proroga per il pagamento delle rate successive.

Art. 35. — Nei nuclei fondati in terre *devolute* od in luoghi lontani dalle vie di comunicazione, il Governo potrà accordare al concessionario del lotto rurale l'abitazione gratuita in asili all'uopo preparati, fino a che questi non abbia costruito la casa per la sua residenza nel lotto, entro il termine di un anno.

§ unico. — Potrà essere privata di tale beneficio la famiglia che dia prova di cattivi costumi e costituisca un elemento nocivo alla moralità ed al buon ordine del nucleo.

Art. 36. — Agli immigranti, da poco arrivati, che si stabilissero nei nuclei coloniali dello Stato, il Governo potrà facilitare non solo la costruzione della casa per l'abitazione nel lotto, ma anche l'acquisto di istrumenti e di macchine necessarie al lavoro agricolo, nonchè la compera di animali.

§ 1°. — I concessionari sceglieranno il disegno ed il prezzo della casa, che sarà fatta costruire dal Governo per conto dei medesimi, purchè conservi il carattere di casa operaia.

§ 2°. — Il prezzo della casa, come pure tutto ciò che il concessionario avrà ottenuto dal Governo, conformemente alle disposizioni di questo articolo, sarà addebitato allo stesso concessionario, affinchè venga pagato dal medesimo a quote insieme con le rate del suo lotto.

§ 3°. — Le agevolazioni indicate nel presente articolo saranno concesse nel seguente ordine:

a) *La costruzione della casa*, dopo che il concessionario del lotto avrà pagato la prima rata e versata la somma corrispondente alla quinta parte del valore della casa;

b) *Gli animali*, dopo che il concessionario sarà entrato ad abitare la casa costruita nel suo lotto rurale e avrà iniziata la coltivazione del terreno, pagando all'atto della consegna almeno la quinta parte del valore degli animali;

c) *Le macchine agricole*, dopo che il concessionario sarà entrato in possesso degli animali, pagando a vista almeno la quinta parte del valore delle macchine.

Art. 37. — Alle famiglie composte di oltre cinque persone atte al lavoro sarà data la preferenza per l'acquisto di un lotto rurale in più, che non sia stato occupato e sia contiguo all'altro già assegnato loro.

Art. 38. — Fintantochè il lotto non sia stato pagato integralmente, non potrà il rispettivo concessionario fare commercio del legname ivi esistente in quantità maggiore della metà, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita di tutte le rate già pagate.

Art. 39. — Nei nuclei coloniali destinati al collocamento di immigranti

già arrivati, il Governo, oltrechè tutti gli altri vantaggi già enumerati nella presente legge, potrà mantenere la concessione:

a) di un campo agricolo sperimentale, in cui sarà sempre visibile il modo di coltura dei prodotti di consumo nel paese e di quelli che lo potranno divenire, con utilità, per mezzo di processi razionali;

b) di animali da monta più adatti al luogo, allo scopo di facilitare ai coloni la buona conservazione del bestiame;

c) di un modesto macchinario centrale per i prodotti agricoli, applicando una tabella di prezzi che reintegri soltanto le spese;

d) di una certa quantità d'istrumenti e macchine agricole usuali, nonchè di un numero sufficiente di animali da lavoro per essere dati in affitto ai concessionari di lotti durante il primo anno.

Art. 40. — Nel primo anno dal loro collocamento, i concessionari di lotti — purchè si tratti di immigranti nuovi — avranno, in caso di necessità, come ausilio per il loro sostentamento, lavoro a salario in proporzione di tre giorni la settimana al massimo, nelle coltivazioni e nei servizi che il Governo avrà nel nucleo.

§ unico. — Il direttore del nucleo procurerà anche agli stessi concessionari — qualora lo desiderino — lavoro nelle prossime fazende di caffè, nell'epoca del raccolto, con trasporto gratuito sulle strade ferrate.

Art. 41. — Appena consegnati i titoli definitivi ai concessionari dei lotti di un nucleo, questo sarà dichiarato emancipato.

§ 1° — In questo caso, il Governo sopprimerà l'amministrazione del nucleo, conservando, se occorre, soltanto il campo sperimentale.

§ 2° — Gli animali da monta esistenti, il macchinario centrale, gl'istrumenti e le macchine per la lavorazione della terra, nonchè gli animali da lavoro saranno gratuitamente ceduti a un sindacato, composto di concessionari di lotti, per essere conservati a sistema cooperativo.

Art. 42. — Fino a che il nucleo non sia emancipato, il Governo vi conserverà, oltre il personale subalterno e di lavoro:

§ 1° — Un direttore, incaricato della sorveglianza, del buon ordine e dell'esecuzione delle disposizioni regolamentari del nucleo, con lo stipendio annuo di 5 *contos* di *reis*;

§ 2° — Un medico, che farà periodicamente le visite nel nucleo, con l'obbligo di prestare la propria assistenza agli ammalati, mediante una remunerazione da stabilirsi;

§ 3° — Un aiutante, che sarà incaricato della scritturazione e del servizio d'amministrazione, con lo stipendio annuo di 2400 *milreis*.

Art. 43. — Il Governo potrà scegliere fra gli agricoltori o fra le persone idonee allo scopo e residenti nello Stato — nazionali o stranieri —

un delegato speciale per ciascuna delle nazionalità a cui appartengono gli immigranti stabiliti nei nuclei governativi, il quale, senza remunerazione e col titolo di direttore di colonizzazione della rispettiva nazionalità, sarà specialmente incaricato dell'ufficio d'intermediario fra l'amministrazione del nucleo od il Governo ed i concessionari, per i reclami da essi sporti, funzionando anche da consigliere, al fine di facilitare quanto più è possibile, nei primi tempi, l'adattamento all'ambiente.

Art. 44. — Saranno concesse proroghe per il pagamento di rate solamente nei casi preveduti nella presente legge, quando cioè i rispettivi concessionari dei lotti li coltiveranno direttamente e vi avranno la loro residenza.

Art. 45. — Nei nuclei coloniali che il Governo impianterà lungo la ferrovia *Sorocabana*, o in terreni *devoluti* o distanti dalle vie di comunicazione, i lotti rurali potranno essere anche di 50 ettari al massimo; ed il relativo pagamento dovrà effettuarsi a rate entro 10 anni.

§ unico. — Il Governo potrà frattanto rilasciare il titolo definitivo di proprietà di questi lotti a qualsiasi concessionario che abbia tre anni di residenza abituale e di lavoro effettivo, ed abbia fatto in essi miglioramenti stabili per un valore non inferiore ad un *conto di reis*.

Art. 46. — Il Governo potrà fondare nuclei coloniali con la partecipazione del proprietario del terreno, incaricandosi della misurazione e delimitazione dei lotti, e pagando al proprietario il prezzo convenuto per la metà del terreno acquistato dal Governo. I lotti saranno sempre ripartiti alternativamente in modo uguale da ambo le parti.

§ 1°. — Nel contratto, che dovrà essere stipulato, saranno enunciate le condizioni a cui dovrà assoggettarsi il proprietario in caso di vendita dei lotti toccatigli nella divisione, come pure le clausole più opportune per l'esecuzione del contratto.

§ 2°. — In questi nuclei, le disposizioni relative alla loro amministrazione, alla concessione dei lotti del Governo, ai vantaggi ed aiuti ai coloni che ivi si stabiliranno, saranno emanate per decreto, al momento della fondazione di ciascuno.

Art. 47. — Alle imprese od ai privati, che si propongano di fondare nuclei coloniali in terreni di loro legittima proprietà alle stesse condizioni e con gli stessi vantaggi offerti dal Governo nei nuclei governativi, potrà essere concesso, oltrechè il rimborso dei viaggi degli immigranti e le altre agevolazioni indicate nella presente legge, un premio di 10,000 *milreis* per ogni gruppo di 50 famiglie collocate in detti nuclei.

§ unico. — Queste agevolazioni avranno vigore soltanto se siano stabilite per contratto, in cui il Governo porrà le clausole più convenienti a garanzia degli interessi dello Stato.

Art. 48. — Alle Società che avranno per fine di colonizzare i terreni incolti posti sul margine delle loro strade ferrate in esercizio, il Governo potrà accordare il diritto di espropriare i detti terreni di proprietà privata, nonchè cedere gratuitamente i terreni *devoluti*, che si trovassero entro la zona di 20 chilometri per ogni lato del rispettivo asse, con l'obbligo di farne la misurazione e divisione in lotti e di collocarvi famiglie di coloni-agricoltori nel tempo e alle condizioni stabilite nel contratto.

§ unico. — I terreni *devoluti*, così concessi, dopo essere stati misurati e divisi in lotti dalle Società, saranno ripartiti in parti uguali fra il Governo e le Società concessionarie, in lotti alternati, mediante il pagamento a queste della metà delle spese.

Art. 49. — Nel caso in cui vi fossero municipi, i quali si proponessero di fondare nuclei coloniali per conto proprio, potrà il Governo assumere a suo carico le spese di misurazione e delimitazione dei lotti, a condizione che essi garantiscano la realizzazione del loro scopo.

Art. 50. — Al fine di facilitare la divisione e il popolamento dei terreni di proprietà privata, il Governo potrà stipulare contratti alle seguenti condizioni:

§ 1°. — Il proprietario dovrà esibire la prova di legittima proprietà dei terreni destinati alla colonizzazione e obbligarsi a proprie spese:

a) A dividerli in lotti di 25 o di 50 ettari, secondo che si tratti di terreni alla distanza massima di 12 chilometri da una ferrovia o da una linea di navigazione a vapore, oppure di terreni più distanti dai mezzi di trasporto;

b) A costruire le vie di comunicazione dei lotti e quelle dei nuclei con le strade principali;

c) A costruire, in ogni lotto, una casa conforme al disegno approvato dal Governo;

d) A diboscare, coltivare e fare pascoli in un'area che verrà determinata nel contratto.

§ 2°. — Preparati così i lotti, a mano a mano che vi verranno collocate famiglie di coloni o d'immigranti nuovi arrivati, a' termini del contratto, il Governo pagherà per ogni lotto — coltivato e migliorato — il prezzo massimo di 2500 *milreis* in cedole all'interesse del 6 per cento all'anno, che saranno emesse per conto del " Fondo permanente d'immigrazione e colonizzazione „ e potranno essere frazionate nel modo più conveniente.

§ 3°. — Al colono o immigrante nuovo arrivato, occupante il lotto, il Governo fisserà un tempo, variabile da cinque a dieci anni secondo la situazione dei terreni, per il pagamento rateale allo Stato del lotto occupato,

rilasciando il titolo provvisorio di proprietà all'atto del pagamento della prima rata e quello definitivo all'atto del pagamento dell'ultima.

§ 4°. — Nei contratti stipulati in esecuzione delle disposizioni di questo articolo, il Governo porrà le condizioni più opportune a garanzia degli interessi dello Stato.

Art. 51. — Le persone occupanti i terreni *devoluti*, di nazionalità brasiliana o naturalizzate, che vi risiedano abitualmente e li abbiano effettivamente coltivati per oltre cinque anni, potranno essere preferite, in caso di vendita, mediante il pagamento di 10 *milreis* per ogni ettaro di terra da coltura; di 2 *milreis* per ogni ettaro di terra da pascolo; e di 20 *milreis* per ogni ettaro di terra situata nei lotti suburbani, oltre le spese per la misurazione e la delimitazione.

§ 1°. — Non potranno essere venduti ad ogni occupante più di 500 ettari di terreno da coltura, 4000 di terreno da pascolo e 50 di terreno situato in lotti suburbani.

§ 2°. — Saranno considerati lotti suburbani quelli situati dentro il raggio di 18 chilometri dal palazzo del Governo, nella capitale, e di 12 chilometri dai palazzi municipali nelle città e nei villaggi dello Stato.

CAPITOLO IV.

Dell'Ispettorato d'immigrazione nel porto di Santos.

Art. 52. — L'Ispettore d'immigrazione del porto di Santos dovrà:

§ 1°. — Recarsi personalmente o inviare i suoi dipendenti a bordo di ogni nave o piroscalo che trasporti passeggeri, assumere informazioni sugli immigranti arrivati con destinazione a questo Stato e provvedere che possano essere guidati ed avviati senza inconvenienti di sorta;

§ 2°. — Sorvegliare all'adempimento delle disposizioni di questa legge ed imporre le multe stabilite per la violazione di esse;

§ 3°. — Tenere sempre in regola ed al corrente la statistica del movimento di entrata e uscita dei passeggeri ed immigranti, in conformità delle istruzioni governative;

§ 4°. — Adempiere gli altri incarichi che, in virtù delle sue funzioni, gli siano affidati dal Governo.

Art. 53. — Il medico dell'Ispettorato d'immigrazione dovrà recarsi a bordo di tutti i vapori o navi, allo scopo di verificare se vi siano degli immigranti che, a norma dell'articolo 2° della presente legge, debbano essere respinti.

Art. 54. — Gli altri impiegati dell'Ispettorato d'immigrazione dovranno coadiuvare l'Ispettore nel disimpegno dei servizi affidatigli, attenendosi alle sue istruzioni.

CAPITOLO V.

Dell'Agenzia governativa di colonizzazione e lavoro.

Art. 55. — È approvato il decreto 10 aprile 1906, n. 1355, che istituisce l'*Agenzia governativa di colonizzazione e lavoro*, in conformità dell'autorizzazione risultante dalla legge 29 dicembre 1905, n. 984.

Art. 56. — Nelle subagenzie vi sarà il personale necessario pel servizio, autorizzato dal Governo, limitatamente ai fondi stanziati in bilancio; e potranno essere considerate subagenzie o filiali dell'Agenzia generale, mediante intesa coi rispettivi Municipi, le Agenzie d'immigrazione istituite dalle Camere municipali per conto proprio.

Art. 57. — L'Agenzia governativa di colonizzazione e lavoro — per mezzo di relazioni compilate con la cooperazione delle subagenzie e delle filiali, ovvero delle Camere municipali, delle Commissioni municipali di agricoltura, delle Amministrazioni pubbliche, delle Imprese e dei privati che abbiano terreni da vendere e che impieghino giornalieri, artigiani, lavoratori rurali e operai di qualsiasi industria — dovrà essere in grado di fornire agli immigranti o lavoratori già residenti nel paese le informazioni circa le richieste di personale nelle diverse località dello Stato, i salari e le altre condizioni di lavoro, nonchè la situazione, le condizioni e i prezzi dei terreni da vendere, situati nei nuclei coloniali o fuori.

§ unico. — Del pari dovrà l'Agenzia dare informazioni ai proprietari o ad altri interessati circa la domanda di lavoratori, artigiani od operai, e la richiesta di terreni da parte d'immigranti od agricoltori già residenti nello Stato.

Art. 58. — Le richieste che giornalmente saranno fatte all'Agenzia per lavoratori o per l'acquisto di terreni, nonchè per l'offerta di braccia e di terreni in vendita, saranno chiaramente riassunte e coordinate in un quadro da appendersi alle pareti interne dell'Ufficio, in cui, per mezzo di avvisi, dovranno figurare, a caratteri *leggibilissimi*, tutte le informazioni che possano interessare coloro che desiderino acquistare o vendere terreni, o che siano in cerca di lavoro o di lavoratori.

§ unico. — Tali informazioni saranno pubblicate in un Bollettino, che sarà regolarmente inviato ai giornali della capitale ed alle subagenzie e

filiali, affinchè alle informazioni stesse sia data la massima diffusione e pubblicità.

Art. 59. — Le richieste, debitamente legalizzate, di giornalieri, artigiani, operai o coloni saranno iscritte presso l'Agenzia, ovvero presso le filiali, dagli interessati o dalle persone legalmente autorizzate, con l'indicazione delle condizioni contrattuali.

§ unico. — Dalle località ove manchino filiali dell'Agenzia, gl'interessati potranno inviare le loro richieste per posta, con la firma autenticata da due testimoni presso il funzionario competente.

Art. 60. — Tutti coloro che domandano lavoro per mezzo dell'Agenzia e delle sue filiali dovranno fare esplicita dichiarazione di accettare le condizioni risultanti dalla richiesta.

Art. 61. — Rispetto ai lavoratori rurali che contrattano per mezzo della Agenzia e delle sue filiali, dovranno essere specialmente osservate le seguenti norme:

§ 1° — Dovranno essere esplicitamente accettate tanto dal *locatore*, quanto dal *conduttore*, le condizioni risultanti dalla richiesta.

§ 2° — Ad ogni famiglia o lavoratore celibe vincolato da contratto sarà dato un libretto vidimato dall'Agenzia o dalla filiale per la trascrizione del debito e del credito dei lavoratori, nelle prime pagine del quale sarà indicato — in lingua portoghese e nella lingua nazionale del lavoratore contraente — quanto segue:

a) Le condizioni generali del contratto accettate tanto dal locatore quanto dal conduttore;

b) Le condizioni speciali, cioè: il tasso dei salari fissati, l'epoca dei pagamenti e le altre condizioni peculiari per ogni proprietà agricola;

c) La legge federale n. 1150, in data 5 gennaio 1904, che considera privilegiato il pagamento del debito dei salari dei lavoratori rurali;

d) Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge;

e) Certificato rilasciato dall'impiegato competente, in cui si dichiara che sono state accettate dal proprietario e dal lavoratore le condizioni cui si riferiscono le lettere *a* e *b* del presente paragrafo.

Art. 62. — A qualsiasi lavoratore, operaio o artigiano, che abbia stipulato contratto presso l'Agenzia o le filiali saranno, a sua richiesta, fornite informazioni o rilasciati certificati, esenti da spese, intorno alle condizioni del relativo contratto.

CAPITOLO VI.

Dei commissari all'estero.

Art. 63. — Nei porti d'imbarco degl'immigranti con destinazione a questo Stato, il Governo potrà nominare commissari incaricati di organizzare il servizio, di fornire informazioni agli interessati circa le condizioni di questo Stato come paese d'immigrazione e di colonizzazione.

§ 1°. — I commissari — secondo l'importanza del servizio ad essi affidato — saranno di prima e seconda classe, con uno stipendio mensile rispettivamente di 600 e 400 *milreis* (in oro), oltre le spese di viaggio, durante il servizio.

§ 2°. — Ove il Governo lo ritenga opportuno, potrà nominare uno o più commissari generali incaricati di sorvegliare il servizio di competenza dei commissari di una determinata zona, con l'assegno mensile di 1000 *milreis* (in oro); e potrà anche nominare — con uguale assegno — ispettori col mandato di vigilare periodicamente sull'opera dei commissari di immigrazione.

Art. 64. — I commissari potranno assumere degl'impiegati previa autorizzazione del Governo, e dovranno disporre di uffici con tutti gli elementi d'informazioni intorno alle condizioni fisiche, politiche e sociali dello Stato, ai suoi principali rami d'industria, al suo sistema di colonizzazione, ai vantaggi offerti agli immigranti, ai prezzi dei terreni, ai mezzi per acquistarli, ai salari, ai prezzi degli articoli principali di consumo e dei prodotti delle colonie, e a tutte le altre indicazioni, che potessero essere utili agli immigranti, ai capitalisti od ai commercianti.

Art. 65. — Sarà speciale obbligo dei commissari:

§ 1°. — Di promuovere, coi mezzi di cui disporranno e con prudenza e zelo, lo sviluppo dell'immigrazione verso questo Stato, fornendo agli interessati informazioni circa le agevolazioni offerte all'immigrante;

§ 2°. — Di fare, entro i limiti consentiti dalle leggi dei paesi di loro residenza, una propaganda intelligente a favore della emigrazione verso questo Stato;

§ 3°. — Di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con questo Stato, raccogliendo dati e campioni di prodotti e dandone informazioni agli interessati;

§ 4°. — Di esercitare con la massima diligenza la sorveglianza al momento dell'imbarco degl'immigranti per questo Stato, nel caso che ne venissero incaricati dal Governo;

§ 5°. — Di comunicare al Governo gli avvenimenti occorsi nel paese ove risiedono, che possano interessare i servizi di immigrazione e di colonizzazione;

§ 6°. — Di presentare ogni anno al Governo una relazione intorno all'operato dell'ufficio e sui lavori da esso compiuti durante l'anno precedente.

CAPITOLO VII.

Del Fondo permanente di immigrazione e colonizzazione.

Art. 66. — Per l'adempimento dei servizi di cui tratta questa legge, è istituito un Fondo permanente di immigrazione e colonizzazione, il quale sarà formato nel seguente modo:

§ 1°. — Della somma iniziale di 7 milioni di *milreis*, ricavata da un prestito interno che il Governo è autorizzato a contrarre per lo scopo indicato, in tante polizze o cedole che verranno emesse secondo la necessità del servizio;

§ 2°. — Del prodotto della vendita delle terre *devolute*;

§ 3°. — Del prodotto delle rate che verranno versate, a partire dalla data della esecuzione della presente legge, dai coloni concessionari di lotti nei nuclei coloniali attualmente esistenti, ed in quelli che il Governo fonderà;

§ 4°. — Del prodotto delle multe imposte per le infrazioni a questa legge e al regolamento approvato con decreto n. 734 del 5 gennaio 1900;

§ 5°. — Dei proventi che in avvenire fossero votati dal Congresso, venendo a mancare o essendo insufficienti quelli sopra indicati.

Art. 67. — Le somme derivanti dai proventi cui si riferiscono i §§ 2 a 4 dell'articolo precedente, saranno iscritte dal Tesoro, separatamente, sotto il titolo: " Fondo permanente d'immigrazione e colonizzazione „, affinchè siano esclusivamente impiegate nel modo stabilito nella presente legge.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 68. — Il Governo agevolerà ai lavoratori disoccupati, residenti nella capitale, il trasporto per ferrovia nell'interno del paese, quando abbiano stipulato un contratto agricolo.

Art. 69. — Durante il periodo del raccolto, il Governo — previo accordo con le Compagnie ferroviarie — faciliterà ai coloni, già stabiliti nei nuclei coloniali, il viaggio di andata e ritorno, nel caso che essi accettassero di lavorare nelle *fazende*.

Art. 70. — Per facilitare all'agricoltura i mezzi di lavoro, potrà il Governo favorire l'introduzione di lavoratori provenienti da altri Stati, a condizioni che assicurino la buona riuscita del servizio.

Art. 71. — Sono abrogate le disposizioni contrarie.
